

REPERTORIO N.10036

RACCOLTA N.7161

**VERBALE ASSEMBLEA STRAORDINARIA**

**REPUBBLICA ITALIANA**

L'anno duemiladiciassette, il giorno trentuno, del mese di luglio, in Agrigento Piazza Aldo Moro n.1, presso la sede sociale, alle ore nove e minuti trenta,

Avanti a me Calogera Gagliano, Notaio in Licata con studio in Corso Umberto, 90, iscritta nel Ruolo dei Distretti Notarili Riuniti di Agrigento e Sciacca

<E'PRESENTE

Il signor VELLA ENRICO nato ad Agrigento il 28 gennaio 1988 , codice fiscale VLL NRC 88A28 A089X, e residente a Raffadali in via Pezzalonga n.58, il quale dichiara di intervenire al presente atto nella qualità di Consigliere del Consiglio di Amministrazione della società consortile a responsabilità limitata denominata **"SOCIETA' PER LA REGOLAMENTAZIONE DEL SERVIZIO DI GESTIONE RIFIUTI A.T.O. N.4 AGRIGENTO PROVINCIA EST"** con sede in Agrigento, Piazza Aldo Moro n.1, capitale sociale di euro 10.000,00 (diecimila virgola zero zero) interamente sottoscritto e deliberato ma versato per euro 2500,00 (duemilacinquecento virgola zero zero), codice fiscale e numero d'iscrizione al Registro delle Imprese di Agrigento 02734620848, R.E.A. n.AG-203162.

Detto comparente, cittadino italiano, della cui identità personale io Notaio sono certa, mi chiede di ricevere il verbale

**Registrato a:**

**CANICATTI'**

**il 25/08/2017**

**n. 3743-Serie 1T**

dell'assemblea straordinaria dei soci della società consortile a responsabilità limitata denominata **"SOCIETA' PER LA REGOLAMENTAZIONE DEL SERVIZIO DI GESTIONE RIFIUTI A.T.O. N.4 AGRIGENTO PROVINCIA EST"** con sede in Agrigento sopra generalizzata, ed io Notaio a ciò aderendo dò atto di quanto segue:

Ai sensi dell'art.15 del vigente statuto sociale l'assemblea, in considerazione dell'impedimento relativo alle dimissioni del Presidente del Consiglio di Amministrazione e dell'assenza del Vice Presidente del Consiglio di Amministrazione, designa quale Presidente dell'assemblea il comparente signor Vella Enrico il quale mi fa constare che:

- che in questo giorno, luogo ed ora è qui riunita l'assemblea straordinaria dei soci della società consortile a responsabilità limitata denominata **"SOCIETA' PER LA REGOLAMENTAZIONE DEL SERVIZIO DI GESTIONE RIFIUTI A.T.O. N.4 AGRIGENTO PROVINCIA EST"** con sede in Agrigento convocata secondo le modalità di cui all'art.14 del vigente statuto sociale, per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

- 1) Modifiche allo Statuto SRR ATO 4 ai sensi del d.lgs n.175/2016 e ss.mm.ii;
- 2) Varie ed eventuali.

- che dei membri del Consiglio di Amministrazione in carica è presente il solo Vella Enrico, odierno comparente; mentre il Presidente Picone Giovanni, pur essendo presente lo stesso è

impedito a svolgere la sua funzione in quanto dimissionario,  
mentre è assente il Vice Presidente signora Cimino Giuseppa  
Marianna;

- che è presente l'Organo di controllo nella persona del revisore legale Dott. Castellana Giuseppe

- che Sono presenti i soci:

1 - Comune di AGRIGENTO, con sede in AGRIGENTO , PIAZZA PIRANDELLO N.37, codice fiscale 00074260845, titolare di una quota sociale del valore nominale di euro 1.703,35 (millesettecentotrevirgolatrentacinque) pari al 17,03%(diciassette virgola zero tre per cento) dell'intero capitale sociale;

2 - Comune di LICATA, con sede in LICATA PIAZZA PROGRESSO n.10, codice fiscale 81000410845, titolare di una quota sociale del valore nominale di euro 1.124,98 (millecentoventiquattrovirgolanovantotto) pari all'11,25% (undicivirgola venticinqueper cento) dell'intero capitale sociale;

3- Comune di FAVARA, con sede in FAVARA, PIAZZA CAVOUR N.40 codice fiscale 80004120848, titolare di una quota sociale del valore nominale di euro 974,57 (novecentosettantaquattrovirgolacinquantasette) pari al 9,75%(novevirgolasettantacinqueper cento) dell'intero capitale sociale;

4 - COMUNE DI PORTO EMPEDOCLE, con sede in PORTO EMPEDOCLE in via Marconi n.2, codice fiscale 80002890848 , titolare di una quota sociale del valore nominale di euro 496,86

(quattrocentonovantaseivirgolaottantasei) , pari al 4,97%

(quattrovirgolanovantasetteper cento) dell'intero capitale

sociale

5) - COMUNE DI RAFFADALI, con sede in RAFFADALI ,via NAZIONA-  
LE n.111, codice fiscale 00215640848 , titolare di una quo-  
ta sociale del valore nominale di euro 372,02 (trecento-  
settantadue virgola zero due) , pari al 3,72%(tre virgola  
settantadue per cento) dell'intero capitale sociale;

6) - COMUNE DI RAVANUSA, con sede in RAVANUSA ,via ROMA n.1,  
codice fiscale 82001630845, titolare di una quota sociale  
del valore nominale di euro 367,04(trecentosessantasette  
virgola zero quattro), pari al 3,67%(tre virgola sessanta-  
sette per cento) dell'intero capitale sociale;

7) - Comune di Campobello di Licata, con sede in Campobello  
di Licata in Piazza XX Settembre SN, codice fiscale  
82001090842 titolare di una quota sociale del valore  
nominale di euro 297,29 (duecentonovantasettevirgola-  
ventinove), pari al 2,97% (duevirgolanovantasetteper-  
cento) dell'intero capitale sociale;

8) - COMUNE DI ARAGONA, con sede in ARAGONA ,via ROMA n.116,  
codice fiscale 80000360844, titolare di una quota sociale  
del valore nominale di euro 277,08 (duecentosettantasette  
virgola zero otto)quote nominali, pari al 2,77%(due virgo-  
la settantasette per cento) dell'intero capitale sociale;

9) - COMUNE DI GROTTA, con sede in GROTTA, PIAZZA UMBERTO I

N.1, codice fiscale 00254070840, titolare di una quota sociale del valore nominale di euro 170,15 (centosettanta virgola quindici), pari all' 1,70% (uno virgola settanta per cento) dell'intero capitale sociale;

10) - COMUNE DI REALMONTE, con sede in REALMONTE, VIA ROMA

N.19, codice fiscale 80003310846, titolare di una quota sociale del valore nominale di euro 131,92 (centotrentuno virgola novantadue), pari all' 1,32% (uno virgola trentadue per cento) dell'intero capitale sociale;

11) - COMUNE DI SANTA ELISABETTA, con sede in SANTA ELISA-

BETTA, PIAZZA GIOVANNI XXIII 26, codice fiscale 80004000842,

titolare di una quota sociale del valore nominale di euro 79,70 (settantanove virgola settanta), pari allo 0,80% (zero virgola ottanta per cento) dell'intero capitale sociale;

12) - COMUNE DI MONTALLEGRO, con sede in MONTALLEGRO, CORSO

VITTORIO EMANUELE N.50, codice fiscale 80005270840, titola-

re di una quota sociale del valore nominale di euro 73,60 (settantatre virgola sessanta), pari allo 0,74% (zero virgola settantaquattro per cento) dell'intero capitale sociale;

13) - COMUNE DI CAMASTRA, con sede in CAMASTRA, CORSO VITTO-

RIO VENETO SN, codice fiscale 82000950848, titolare di una

quota sociale del valore nominale di euro

59,76 (cinquantanove virgola settantasei), pari allo

0,60% (zero virgola sessanta per cento) dell'intero capitale

**sociale;**

**14) - COMUNE DI JOPPOLO GIANCAXIO, con sede in JOPPOLO GIANCAXIO, VIA KENNEDY N.5, codice fiscale 00250320843, titolare di una quota sociale del valore nominale di euro 35,78 (trentacinque virgola settantotto, pari allo 0,36% (zero virgola trentasei per cento) dell'intero capitale sociale;**

Tutti gli Enti territoriali sopra elencati sono presenti a mezzo di persone fisiche legittimate a rappresentarli per come dichiara il comparente e per come risulta dal foglio presenze che si allega al presente verbale sotto la lettera "A".

Pertanto, la presente Assemblea è regolarmente costituita essendo presenti in assemblea soci rappresentanti il 61,65% (sessantuno virgola sessantacinque per cento) del capitale sociale, ed atta a discutere e deliberare sugli argomenti all'ordine del giorno.

L'assemblea inizia i lavori alle ore 10,30.

Il Presidente passa quindi alla trattazione dell'unico punto all'ordine del giorno e fa presente ai soci che a seguito dell'entrata in vigore del decreto legislativo n.175/2016 (Testo Unico in materia di società a partecipazione pubblica), si rende necessario adeguare il vigente statuto sociale alle nuove norme introdotte dal citato testo unico; fa inoltre presente ai soci che lo statuto sociale è stato modificato anche in altre parti per renderlo più funzionale alle esigenze so-

ciali ed in particolare nella parte relativa al funzionamento del Consiglio di Amministrazione.

Il Presidente illustra quindi le parti dello statuto che debbono essere modificate; dette modifiche sono state riassunte in un prospetto riepilogativo che si allega al presente verbale sotto la lettera "B".

In considerazione delle molteplici modifiche da apportare allo statuto il presidente propone, inoltre, ai soci di adottare un nuovo statuto sociale che incorpori organicamente tutte le dette modifiche statutarie di adeguamento alla nuove norme del citato testo unico.

Passa quindi alla lettura, articolo per articolo, del nuovo statuto sociale che consta di numero ventinove (29) articoli.

Infine, il Presidente, in relazione alla composizione dell'organo di amministrazione illustra ai soci la proposta modificativa che mantiene l'attuale Organo di amministrazione fino a quando non sarà emanato il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri così come previsto dall'art.11 del decreto legislativo 19 agosto 2016 n.175.

Prende la parola il Direttore Generale signor Guarneri Claudio il quale a sua volta espone sinteticamente tutte le novità del decreto legislativo 175/2016 e le conseguenti modifiche allo statuto sociale.

Prende, infine, la parola l'organo di controllo Dottor Castellana Giuseppe il quale relativamente allo svolgimento della

funzione di controllo della società fa presente ai soci che lo statuto sociale adeguato alla nuova normativa di cui al decreto legislativo 175/2016 prevede che l'organo di controllo possa essere costituito sia in forma monocratica sia in forma collegiale. La previsione di un organo di controllo costituito in forma collegiale ha come finalità la possibilità per la società di dotarsi di un organo di controllo meglio strutturato in relazione all'aumentata mole del volume di affari e delle attività della società.

L'assemblea preso atto di quanto sopra esposto dal Presidente, all'unanimità dei soci presenti con voto per alzata di mano delibera:

- di adeguare lo statuto sociale in ottemperanza alle nuove norme introdotte dal decreto legislativo n.175/2016 (Testo Unico in materia di società a partecipazione pubblica) e di adottare il nuovo statuto sociale nella formulazione proposta dal Presidente, statuto che consta di numero ventinove (29) articoli, che si allega al presente verbale sotto la lettera "C" per farne parte integrante e sostanziale.

- Dare atto che le stesse costituiscono mero aggiornamento statutario in adempimento di legge, non comportando le stesse modifiche sostanziali all'oggetto ed alle finalità della società.

Non essendovi null'altro su cui deliberare l'assemblea chiude i lavori alle ore 11,30.



Richiesto io Notaio ho ricevuto il presente atto di cui ho dato lettura con gli allegati al comparente che lo approva e sottoscrive con me Notaio .

Consta di tre fogli scritti a macchina da persona di mia fiducia da me diretta e completato a mano da me Notaio per intere otto facciate e sin qui della nona facciata. Si sottoscrive alle ore undici e minuti trentacinque

F.TO VELLA ENRICO, GAGLIANO CALOGERA NOTAIO

**E' COPIA CONFORME AL SUO ORIGINALE CHE SI RILASCIA PER USO CONSENTITO.**


**LICATA LI' 27 OTTOBRE 2017**

## ALLEGATO "A "


FOGLIO PRESENZE  
ASSEMBLEA STRAORDINARIA  
del 31 luglio 2017

Assemblea dei soci della  
"SOCIETA' PER LA REOLAMENTAZIONE DEL SERVIZIO DI  
GESTIONE RIFIUTI A.T.O. N.4 AGRIGENTO PROVINCIA EST "

1 - Comune di AGRIGENTO, con sede in AGRIGENTO , PIAZZA  
PIRANDELLO N.37, codice fiscale 00074260845, titolare di una quota  
sociale del valore nominale di euro 1.703,35  
(millesettecentotrevirgolatrentacinque) pari al 17,03%(diciassette  
virgola zero tre per cento) dell'intero capitale sociale; in persona di

Fortuna Dodaro nato ad Agrigento il 20 marzo 1962  
per  
già al momento di  


2 - Comune di LICATA, con sede in LICATA PIAZZA PROGRESSO  
n.10, codice fiscale 81000410845, titolare di una quota sociale del valore  
nominale di euro 1.124,98 (millecentoventiquattrovirgolannovantotto)  
pari all'11,25% (undicivirgolaventicinqueper cento) dell'intero capitale  
sociale; in persona di

Roberto Angelo nato a Licata il 25 giugno 1981  
per  
già al momento di  


3 - Comune di CANICATTI, con sede in CANICATTI' CORSO  
UMBERTO I° n.59 , codice fiscale 00179660840, titolare di una quota  
sociale del valore nominale di euro 1.010,27 (millediecivirgolaventisette)  
pari al 10,01%(diecivirgolaunoper cento) dell'intero capitale sociale; in  
persona di


4- Comune di FAVARA, con sede in FAVARA, PIAZZA CAVOUR N.40  
codice fiscale 80004120848, titolare di una quota sociale del valore  
nominale di euro 974,57

(novecentosettantaquattrovirgolacinquantasette) pari al 9,75%(novevirgolasettantacinquepercento) dell'intero capitale sociale; in persona di

ATTORIO RUGGERI ed e Pavesi  
15/11/1975 via S. Sebastiano  
[Signature]

5 - Comune di PALMA DI MONTECHIARO, con sede in PALMA DI MONTECHIARO Via Fiorentino n.89, codice fiscale 81000070847, titolare di una quota sociale del valore nominale di euro 693,98 (seicentonovantatrèvirgolanovantotto) pari al 6,94%(seivirgolanovantaquattropercento)dell'intero capitale sociale; in persona di

[Crossed out section]

6- PROVINCIA REGIONALE DI AGRIGENTO, con sede in AGRIGENTO Piazzale Aldo Moro n.1. codice fiscale 80002590844 , titolare di una quota sociale del valore nominale di euro 500,00 (cinquecentovirgolazerozero) pari al 5%(cinquepercento) dell'intero capitale sociale; in persona di

[Crossed out section]

7 - COMUNE DI PORTO EMPEDOCLE, con sede in PORTO EMPEDOCLE in via Marconi n.2, codice fiscale 80002890848 , titolare di una quota sociale del valore nominale di euro 496,86 (quattrocentonovantaseivirgolaottantasei) , pari al 4,97% (quattrovirgolanovantasettepercento) dell'intero capitale sociale; in persona di

BANCA DI SICURTÀ ed e Pavesi - il 13/08/1956  
[Signature]

8) - COMUNE DI RAFFADALI, con sede in RAFFADALI ,via NAZIONALE n.111, codice fiscale 00215640848 , titolare di una quota sociale del valore nominale di euro 372,02 (trecentosettantadue virgola

zero due) , pari al 3,72%(tre virgola settantadue per cento) dell'intero capitale sociale;in persona di

COFFINO SICURO MARCELLO ES e Aff. del 25/03/1964

per via al fine

Mario Marcello Maresca

9) - COMUNE DI RAVANUSA, con sede in RAVANUSA ,via ROMA n.1, codice fiscale 82001630845, titolare di una quota sociale del valore nominale di euro 367,04(trecentosessantasette virgola zero quattro), pari al 3,67%(tre virgola sessantasette per cento) dell'intero capitale sociale;in persona di

FRANCA GIUSEPPE ES e Aff. del 21/01/1977

per via al fine

Giuseppe Frasca

10) - Comune di Campobello di Licata, con sede in Campobello di Licata in Piazza XX Settembre SN, codice fiscale 82001090842 titolare di una quota sociale del valore nominale di euro 297,29 (duecentonovantasettevirgolaventinove), pari al 2,97% (duevirgolanovantquasetteper cento) dell'intero capitale sociale;in persona di

PICONE GIOVANNI GIUSEPPE ES e Aff. del 15/01/1977

per via al fine

Giuseppe Picone

11) - COMUNE DI ARAGONA, con sede in ARAGONA ,via ROMA n.116, codice fiscale 80000360844, titolare di una quota sociale del valore nominale di euro 277,08 (duecentosettantasette virgola zero otto)quote nominali, pari al 2,77%(due virgola settantasette per cento) dell'intero capitale sociale;in persona di

MARINO FRANCESCO ES e Aff. del 15/01/1977

per via al fine

Francesco Marino

12) COMUNE DI RACALMUTO, con sede in RACALMUTO ,via VITTORIO EMANUELE n.14, codice fiscale 82002360848, titolare di una quota sociale del valore nominale di euro 257,97(duecentocinquantasette virgola novantasette), pari al 2,58% (due virgola cinquantotto per cento) dell'intero capitale sociale;in

Furves Volter

persona di

-----  
-----  
-----

13) - COMUNE DI CASTELTERMINI, con sede in CASTELTERMINI ,  
PIAZZA DUOMO n.3, codice fiscale 80001770843, titolare di una quota  
sociale del valore nominale di euro 244,30(duecentoquarantaquattro  
virgola trenta), pari al 2,44% (due virgola quarantaquattro per cento)  
dell'intero capitale sociale;in persona di

-----  
-----  
-----

14) - Comune di Naro, con sede in NARO PIAZZA GARIBALDI n.1,  
codice fiscale 82000070845 titolare di una quota sociale del valore nominale di  
euro 237,33 (duecentotrentasettevirgolatrentatrè), pari al 2,37%  
(duevirgolatrentasetteper cento) dell'intero capitale sociale;in persona di

-----  
-----  
-----

15) - COMUNE DI SAN GIOVANNI GEMINI, con sede in SAN  
GIOVANNI GEMINI, VIA ROMA n.13, codice fiscale 80004030849,  
titolare di una quota sociale del valore nominale di euro  
234,86(duecentotrentaquattro virgola ottantasei), pari al 2,35%(due  
virgola trentacinque per cento) dell'intero capitale sociale;in persona di

-----  
-----  
-----

16) - COMUNE DI CAMMARATA, con sede in CAMMARATA, VIA  
ROMA SN, codice fiscale 80002910844, titolare di una quota sociale del  
valore nominare di euro 185,75(centoottantacinque virgola  
settantacinque), pari all' 1,86%(uno virgola ottantasei per cento)  
dell'intero capitale sociale;in persona di

17) COMUNE DI LAMPEDUSA E LINOSA, con sede in LAMPEDUSA E LINOSA, CORSO VITTORIO EMANUELE SN., codice fiscale 80004280840, titolare di una quota sociale del valore nominale di euro 181,32(centoottantuno virgola trentadue), pari all' 1,81%(uno virgola ottantuno per cento) dell'intero capitale sociale;in persona di

18) - COMUNE DI GROTTI, con sede in GROTTI, PIAZZA UMBERTO I N.1, codice fiscale 00254070840, titolare di una quota sociale del valore nominale di euro 170,15(centosettanta virgola quindici), pari all' 1,70%(uno virgola settanta per cento) dell'intero capitale sociale;in persona di

INTRA... 18/02/1961

per...  
[Signature]

19) - COMUNE DI SICULIANA, con sede in SICULIANA, PIAZZA BASILE N.23, codice fiscale 00238120844, titolare n.132,04(centotrentadue virgola zero quattro), pari all' 1,32%(uno virgola trentadue per cento) dell'intero capitale sociale;in persona di

20) - COMUNE DI REALMONTE, con sede in REALMONTE, VIA ROMA N.19, codice fiscale 80003310846, titolare di una quota sociale del valore nominale di euro 131,92(centotrentuno virgola novantadue), pari all' 1,32%(uno virgola trentadue per cento) dell'intero capitale sociale;in persona di


Zica... 6/02/1961

per...  
[Signature]


[Signature]  
Furmes

21) - COMUNE DI CASTROFILIPPO, con sede in CASTROFILIPPO, PIAZZA PAOLO BORSELLINO SN., codice fiscale 82001030848, titolare di una quota sociale del valore nominale di euro 87,33(ottantasette virgola trentatre), pari allo 0,87%(zero virgola ottantasette per cento) dell'intero capitale sociale; in persona di


22) - COMUNE DI SANTA ELISABETTA, con sede in SANTA ELISABETTA, PIAZZA GIOVANNI XXIII 26, codice fiscale 80004000842, titolare di una quota sociale del valore nominale di euro 79,70(settantanove virgola settanta), pari allo 0,80%(zero virgola ottanta per cento) dell'intero capitale sociale; in persona di

DI TAPPAI BASTIANO nato a Santa Caterina  
il 29/06/1954, in qualità di Amministratore del Comune  


23) - COMUNE DI MONTALLEGRO, con sede in MONTALLEGRO, CORSO VITTORIO EMANUELE N.50, codice fiscale 80005270840, titolare di una quota sociale del valore nominale di euro 73,60(settantatre virgola sessanta), pari allo 0,74%(zero virgola settantaquattro per cento) dell'intero capitale sociale; in persona di

RAICINI ANTONIO nato a Santa Caterina il 23/10/1958  
in qualità di Sindaco del Comune di Santa Caterina  
il 19/06/1965, in qualità di Amministratore del Comune  


24) - COMUNE DI CAMASTRA, con sede in CAMASTRA, CORSO VITTORIO VENETO SN, codice fiscale 82000950848, titolare di una quota sociale del valore nominale di euro 59,76(cinquantanove virgola settantasei), pari allo 0,60%(zero virgola sessanta per cento) dell'intero capitale sociale; in persona di

PASCARINO ANTONIO nato a Santa Caterina il 23/05/1958  
in qualità di Sindaco del Comune di Santa Caterina  


25) - COMUNE DI SANT'ANGELO MUXARO, con sede in SANT'ANGELO MUXARO, VIA PIZZO CORVO N.33, codice fiscale

80003030840, titolare di una quota sociale del valore nominale di euro 43,52(quarantatré virgola cinquantadue), pari allo 0,44%(zero virgola quarantaquattro per cento) dell'intero capitale sociale;in persona di

.....  
.....  
.....

26) – COMUNE DI JOPPOLO GIANCAXIO, con sede in JOPPOLO GIANCAXIO, VIA KENNEDY N.5, codice fiscale 00250320843, titolare di una quota sociale del valore nominale di euro 35,78(trentacinque virgola settantotto, pari allo 0,36% (zero virgola trentasei per cento) dell'intero capitale sociale;in persona di

.....

.....  
.....

27) – COMUNE DI COMITINI, con sede in COMITINI, PIAZZA BELLACERA N.1, codice fiscale 80004010841, titolare di una quota sociale del valore nominale di euro 27,23 , pari allo 0,27%(zero virgola ventisette per cento) dell'intero capitale sociale;in persona di

.....  
.....  
.....

.....  
.....  
.....

.....  
.....





PROPOSTE DI MODIFICHE ALLO STATUTO SRR ATO 4 AI SENSI DEL D.LGS.N. 175/2016 E SS.MM.II.	VERSIONE CON MODIFICHE
<p><b>VERSIONE ATTUALE</b></p> <p><b>ART.1 - DENOMINAZIONE</b></p> <p>E' costituita a norma dell'art 2615-ter del codice civile e in ossequio all'art. 6 comma 1 della l.r. 8 aprile 2010, n. 9., tra i seguenti Enti "Comuni di Agrigento, Aragona, Camastra, Cammarata Campobello di Licata, Canicatti, Casteltermini, Castrofilippo, Comitini, Favara, Grotte, Joppolo Giancaxio, Lampedusa e Linosa, Licata, Montallegro, Naro, Palma di Montechiaro, Porto Empedocle, Racalmuto, Raffadali, Ravanusa, Realmonte, San Giovanni Gemini, Santa Elisabetta, Sant'Angelo Muxaro, Siculiana e Provincia Regionale, una società consortile a responsabilità limitata con la denominazione: "Società per la regolamentazione del servizio di gestione rifiuti A.T.O. N.4 Agrigento Provincia EST" per l'esercizio delle funzioni di gestione integrata dei rifiuti.</p>	<p><b>ART.1 - DENOMINAZIONE</b></p> <p><b>IMMUTATO</b></p>

ALLEGATO "B"  
N. 10036 REPERTORIO  
N. 161 RACCOLTA

*F. J. Jelle*

<p>Alla società consortile S.R.R. . A.T.O. N.4 Agrigento Provincia EST non possono partecipare altri soggetti pubblici e privati. E' vietato il trasferimento delle quote di partecipazione anche tra i soci, allorché essa dia luogo ad alterazione delle quote di partecipazione al capitale sociale stabilite dall'art. 6, comma 3, della l.r. n.9/2010.</p>	
<p><b>ART. 2 - SEDE</b></p> <p>La Società ha sede legale nel Comune di Agrigento all'indirizzo risultante dalla iscrizione eseguita nel registro delle imprese ai sensi dell'art. 111-ter disposizioni di attuazione del codice civile. Con delibera del Consiglio di Amministrazione potranno essere istituiti e soppressi, a norma di legge, nel territorio della Repubblica Italiana, sedi secondarie, filiali, succursali, agenzie, uffici, depositi e rappresentanze.</p>	<p><b>ART. 2 - SEDE</b></p> <p><b>IMMUTATO</b></p>
<p><b>ART. 3 - DOMICILIO E COMUNICAZIONI</b></p> <p>I soci, gli amministratori, i sindaci, il revisore, hanno l'obbligo di comunicare alla Società, unitamente all'indirizzo di posta elettronica e/o al numero di telefax, il domicilio rilevante per i rapporti sociali che deve essere acquisito agli atti sociali.</p> <p>In mancanza dell'indicazione del domicilio, si fa riferimento alla</p>	<p><b>ART. 3 - DOMICILIO E COMUNICAZIONI</b></p> <p><b>IMMUTATO</b></p>

residenza anagrafica e per i soci consorziati alla sede legale degli Enti di appartenenza.

Le comunicazioni rilevanti per i rapporti sociali possono essere effettuate con lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, con telefax, con messaggio di posta elettronica certificata, ove esistente, o con altro mezzo idoneo a fornire prova del ricevimento.

Le comunicazioni, per le quali non vi sia prova dell'avvenuta ricezione da parte del destinatario, si considerano validamente effettuate qualora il destinatario dia atto di averle effettivamente ricevute in termini utili.

#### **ART. 4 - OGGETTO SOCIALE**

La Società, così come previsto dall'art. 8 della l.r. n. 9/2010 ha quale oggetto sociale l'esercizio delle funzioni previste dagli articoli 200, 202, 203 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in tema di organizzazione territoriale, affidamento e disciplina del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani, e provvede all'espletamento delle procedure per l'individuazione del gestore del servizio integrato di gestione dei rifiuti, con le modalità di cui all'articolo 15 della l.r. 08/04/10 n. 9.

Esercita l'attività di controllo di cui all'art. 8, c.2, della l.r. n. 9/2010,

#### **ART. 4 - OGGETTO SOCIALE**

**IMMUTATO**

*Funes bella*

finalizzata alla verifica del raggiungimento degli obiettivi qualitativi e quantitativi determinati nei contratti a risultato di affidamento del servizio con i gestori. La verifica comprende l'accertamento della realizzazione degli investimenti e dell'utilizzo dell'impiantistica indicata nel contratto e nel piano d'ambito, eventualmente intervenendo in caso di qualsiasi evento che ne impedisca l'utilizzo, e del rispetto dei diritti degli utenti, per i quali deve comunque essere istituito un apposito call-center con oneri a carico dei gestori.

La S.R.R., ai sensi dell'art. 8, comma 3 e ss., della l.r. n. 9/2010 è tenuta, con cadenza trimestrale, alla trasmissione dei dati relativi alla gestione dei rifiuti con le modalità indicate dalla Regione nonché a fornire alla Regione ed alla provincia tutte le informazioni da esse richieste ed attua, altresì, attività di informazione e sensibilizzazione degli utenti funzionali ai tipi di raccolta attivati, in relazione alle modalità di gestione dei rifiuti ed agli impianti di recupero e smaltimento in esercizio nel proprio territorio. Qualora nel piano regionale di gestione dei rifiuti siano previsti attività ed impianti commisurati a bacini di utenza che coinvolgono più ATO, le relative S.R.R. possono concludere accordi per la programmazione, l'organizzazione, la realizzazione

e gestione degli stessi.

**ART. 5 - FUNZIONI**

La S.R.R. inoltre :

a) è sentita, ai sensi dell'art.9 comma 1 della l.r. n.9 dell'8 aprile 2010, nei procedimenti di approvazione, modifica ed aggiornamento del piano regionale dei rifiuti ed ai sensi dell'art.3 comma 1 lett. d nell'individuazione delle zone idonee alla localizzazione degli impianti di smaltimento dei rifiuti nonché non idonee alla localizzazione degli impianti di recupero e di smaltimento di rifiuti;

b) Sulla base di un'organica pianificazione funzionale ed economico-finanziaria, definisce, all'interno del piano d'ambito, le infrastrutture e la logistica necessaria per la raccolta differenziata, anche per la separazione della frazione secca e umida, e per lo smaltimento, riciclo e riuso dei rifiuti, e svolge le funzioni di concertazione di cui alla lett. 1, comma 2°, art.4 della l.r. n°9/2010 .

c) La S.R.R. esercita attività di controllo finalizzata alla verifica del raggiungimento degli obiettivi qualitativi e quantitativi determinati nei contratti a risultato di affidamento del servizio

**ART. 5 - FUNZIONI**

La S.R.R. inoltre :

a) è sentita, ai sensi dell'art.9 comma 1 della l.r. n.9 dell'8 aprile 2010, nei procedimenti di approvazione, modifica ed aggiornamento del piano regionale dei rifiuti ed ai sensi dell'art.3 comma 1 lett. d nell'individuazione delle zone idonee alla localizzazione degli impianti di smaltimento dei rifiuti nonché non idonee alla localizzazione degli impianti di recupero e di smaltimento di rifiuti;

b) Sulla base di un'organica pianificazione funzionale ed economico-finanziaria, definisce, all'interno del piano d'ambito, le infrastrutture e la logistica necessaria per la raccolta differenziata, anche per la separazione della frazione secca e umida, e per lo smaltimento, riciclo e riuso dei rifiuti, e svolge le funzioni di concertazione di cui alla lett. 1, comma 2°, art.4 della l.r. n°9/2010 .

c) La S.R.R. esercita attività di controllo finalizzata alla verifica del raggiungimento degli obiettivi qualitativi e quantitativi determinati nei contratti a risultato di affidamento del servizio

<p>con i gestori. La verifica comprende l'accertamento della realizzazione degli investimenti e dell'utilizzo dell'impiantistica indicata nel contratto, del rispetto del diritto degli utenti e della istituzione e corretto funzionamento del call-center, come previsto dall'art.8, comma 2, l.r. n° 9/2010.</p> <p>d) Attiva, di concerto con i comuni consorziati e con il gestore del servizio per la gestione integrata dei rifiuti, tutte le misure necessarie ad assicurare l'efficienza, l'efficacia del servizio e l'equilibrio economico e finanziario della gestione ai sensi dell'art. 4, comma 5, della l.r. n.9/2010;</p> <p>e) Adotta il piano d'ambito ed il relativo piano economico e finanziario, le cui previsioni sono vincolanti per gli enti soci e per i soggetti che ottengano l'affidamento dei servizi di gestione integrata dei rifiuti, entro sessanta giorni dalla pubblicazione del piano regionale di gestione rifiuti. L'eventuale riesame dei costi stimati nel piano d'ambito per l'espletamento del servizio di gestione integrata dei rifiuti si svolge secondo le modalità di cui all'art. 4, comma 3, della l.r. 9/2010.</p> <p>f) favorisce e sostiene, per prevenire la riduzione dei rifiuti e ridurre la pericolosità, ai sensi dell'art. 11, comma 1, della</p>	<p>con i gestori. La verifica comprende l'accertamento della realizzazione degli investimenti e dell'utilizzo dell'impiantistica indicata nel contratto, del rispetto del diritto degli utenti e della istituzione e corretto funzionamento del call-center, come previsto dall'art.8, comma 2, l.r. n° 9/2010.</p> <p>d) Attiva, di concerto con i comuni consorziati e con il gestore del servizio per la gestione integrata dei rifiuti, tutte le misure necessarie ad assicurare l'efficienza, l'efficacia del servizio e l'equilibrio economico e finanziario della gestione ai sensi dell'art. 4, comma 5, della l.r. n.9/2010;</p> <p>e) Adotta il piano d'ambito ed il relativo piano economico e finanziario, le cui previsioni sono vincolanti per gli enti soci e per i soggetti che ottengano l'affidamento dei servizi di gestione integrata dei rifiuti, entro sessanta giorni dalla pubblicazione del piano regionale di gestione rifiuti. L'eventuale riesame dei costi stimati nel piano d'ambito per l'espletamento del servizio di gestione integrata dei rifiuti si svolge secondo le modalità di cui all'art. 4, comma 3, della l.r. 9/2010.</p> <p>f) favorisce e sostiene, per prevenire la riduzione dei rifiuti e ridurre la pericolosità, ai sensi dell'art. 11, comma 1, della</p>
---	---

l.r.n.9/2010:

1. azioni e strumenti incentivanti o penalizzanti finalizzati a contenere e ridurre la quantità di rifiuti prodotti o la loro pericolosità da parte di soggetti pubblici o privati
2. iniziative per la diffusione degli acquisti verdi;
3. campagne informative e di sensibilizzazione rivolte a soggetti pubblici e privati per l'adozione di comportamenti tali da favorire la prevenzione e la riduzione dei rifiuti.

g) procede, al completamento del primo triennio di affidamento e successivamente con cadenza triennale, anche su segnalazione dei singoli comuni, alla verifica della congruità dei prezzi rispetto alle condizioni di mercato applicate a parità di prestazioni, ai sensi dell'art. 15, comma 2, della l.r. n. 9/2010;


h) indica uno standard medio di riferimento per la tariffa di igiene ambientale o per la tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani per i comuni, compreso nell'Ambito Territoriale Ottimale, fino all'approvazione della tariffa integrata ambientale, di cui all'articolo 238 del Decreto Legislativo n. 152/2006, al fine di assicurare l'appropriata copertura dei costi del servizio di gestione integrata dei rifiuti, ai sensi dell'art. 15,

l.r.n.9/2010:

1. azioni e strumenti incentivanti o penalizzanti finalizzati a contenere e ridurre la quantità di rifiuti prodotti o la loro pericolosità da parte di soggetti pubblici o privati
2. iniziative per la diffusione degli acquisti verdi;
3. campagne informative e di sensibilizzazione rivolte a soggetti pubblici e privati per l'adozione di comportamenti tali da favorire la prevenzione e la riduzione dei rifiuti.

g) procede, al completamento del primo triennio di affidamento e successivamente con cadenza triennale, anche su segnalazione dei singoli comuni, alla verifica della congruità dei prezzi rispetto alle condizioni di mercato applicate a parità di prestazioni, ai sensi dell'art. 15, comma 2, della l.r. n. 9/2010;

h) indica uno standard medio di riferimento per la tariffa di igiene ambientale o per la tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani per i comuni, compreso nell'Ambito Territoriale Ottimale, fino all'approvazione della tariffa integrata ambientale, di cui all'articolo 238 del Decreto Legislativo n. 152/2006, al fine di assicurare l'appropriata copertura dei costi del servizio di gestione integrata dei rifiuti, ai sensi dell'art. 15,





<p>comma 4, della l.r. n. 9/2010;</p> <p>i) definisce, ai fini dell'affidamento della gestione di cui all'articolo 15, della l.r. n.9 dell'8 aprile 2010, un capitolato speciale d'appalto in ragione delle specificità del territorio interessato e delle caratteristiche previste per la gestione stessa.</p>	<p>comma 4, della l.r. n. 9/2010;</p> <p>i) definisce, ai fini dell'affidamento della gestione di cui all'articolo 15, della l.r. n.9 dell'8 aprile 2010, un capitolato speciale d'appalto in ragione delle specificità del territorio interessato e delle caratteristiche previste per la gestione stessa.</p> <p>l) Per il perseguimento dell'oggetto sociale, la Società può svolgere le funzioni amministrative e fiscali di competenza dei Comuni, ivi comprese quelle di riscossione del tributo e/o tariffa per i servizi di igiene ambientale e/o connessi/collegati.</p>
<p><b>ART. 6 - DURATA</b></p> <p>La durata della società è fissata fino al 31 (trentuno) dicembre 2030 (duemilatrenta) e potrà essere prorogata con apposita delibera assembleare.</p>	<p><b>ART. 6 - DURATA</b></p> <p><b>IMMUTATO</b></p>
<p><b>ART. 7 - CAPITALE SOCIALE</b></p> <p>Il capitale iniziale della Società è di € 10.000,00 (diecimila) ed è ripartito in quote ai sensi dell'art. 2468 del Codice Civile.</p> <p>I diritti sociali spettano ai soci in misura proporzionale alla</p>	<p><b>ART. 7 - CAPITALE SOCIALE</b></p> <p><b>IMMUTATO</b></p>

partecipazione da ciascuno posseduta.

Le quote di partecipazione degli enti locali sono determinate, ai sensi dall'art.6 comma 3 della l.r. n.9 dell'8 aprile 2010, nel seguente modo:

a) 95 per cento ai comuni sulla base della popolazione residente in ciascun comune, quale risulta dai dati dell'ultimo censimento generale della popolazione;

b) 5 per cento alla Provincia appartenente all'ATO.

Il capitale viene sottoscritto nelle seguenti misure:

COMUNE DI AGRIGENTO Abitanti 59.175, Euro 1.703,35  
(millesettecentrotre virgola trentacinque);

COMUNE DI ARAGONA Abitanti 9.626, Euro 277,08  
(duecentosettantasette virgola zero otto);

COMUNE DI CAMASTRA Abitanti 2.076, Euro 59,76  
(cinquantanove virgola settantasei);

COMUNE DI CAMMARATA Abitanti 6.453, Euro 185,75  
(centottantacinque virgola settantacinque);

COMUNE DI CAMPOBELLO DI LICATA Abitanti 10.328, Euro 297,29 (duecentonovantasette virgola ventinove);

COMUNE DI CANICATTI Abitanti 35.097, Euro 1.010,27  
(milledieci virgola ventisette);

Furves Velle

COMUNE DI CASTELTERMINI Abitanti 8.487, Euro 244,30  
(duecentoquarantaquattro virgola trenta);

COMUNE DI CASTROFILIPPO Abitanti 3.034, Euro 87,33  
(ottantasette virgola trentatré);

COMUNE DI COMITINI Abitanti 946, Euro 27,23 (ventisette  
virgola ventitré);

COMUNE DI FAVARA Abitanti 33.857, Euro 974,57  
(novecentosettantaquattro virgola cinquantasette);

COMUNE DI GROTTI Abitanti 5.911, Euro 170,15 (centosettanta  
virgola quindici);

COMUNE DI JOPPOLO GIANCAXIO Abitanti 1.243, Euro 35,78  
(trentacinque virgola settantotto);

COMUNE DI LAMPEDUSA E LINOSA Abitanti 6.299, Euro  
181,32 (centottantuno virgola trentadue);

COMUNE DI LICATA Abitanti 39.082, Euro 1.124,98  
(millecentoventiquattro virgola novantotto);

COMUNE DI MONTALLEGRO Abitanti 2.557, Euro 73,60  
(settantatré virgola sessanta);

COMUNE DI NARO Abitanti 8.245, Euro 237,33  
(duecentotrentasette virgola trentatré);

COMUNE DI PALMA DI MONTECHIARO Abitanti 24.109, Euro

693,98 (seicentonovantatrè virgola novantotto);  
COMUNE DI PORTO EMPEDOCLE Abitanti 17.261, Euro 496,86  
(quattrocenonovantasei virgola ottantasei);  
COMUNE DI RACALMUTO Abitanti 8.962, Euro 257,97  
(duecentocinquantasette virgola novantasette);  
COMUNE DI RAFFADALI Abitanti 12.924, Euro 372,02  
(trecentosettantadue virgola zero due);  
COMUNE DI RAVANUSA Abitanti 12.751, Euro 367,04  
(trecentosessantasette virgola zero quattro);  
COMUNE DI REALMONTE Abitanti 4.583, Euro 131,92  
(centotrentuno virgola novantadue);  
COMUNE DI SAN GIOVANNI GEMINI Abitanti 8.159, Euro  
234,86 (duecentotrentaquattro virgola ottantasei);  
COMUNE DI SANTA ELISABETTA Abitanti 2.769, Euro 79,71  
(settantanove virgola settantuno);  
COMUNE DI SANT'ANGELO MUXARO Abitanti 1.512, Euro  
43,52 (quarantatrè virgola cinquantadue);  
COMUNE DI SICULIANA Abitanti 4.587, Euro 132,04  
(centotrentadue virgola zero quattro);  
PROVINCIA REGIONALE, Euro 500,00 (cinquecento virgola zero  
zero);

Furva Valle

<p>Totale quota Provincia € 500,00 (cinquecento/00)</p> <p>Totale Quote Comuni € 9.500,00 (novemilacinquecento/00).</p> <p>Il capitale sociale può essere aumentato, su proposta dell'Organo Amministrativo, con delibera dell'Assemblea dei Soci, la quale fissa di volta in volta le modalità relative.</p>	
<p><b>ART. 8 - PATRIMONIO</b></p> <p>Il patrimonio della S.R.R., ai sensi dell'art.7, c. 4 e segg., della l.r. n. 9/2010, comprende il fondo di dotazione, che è sottoscritto da ogni Comune in proporzione alla popolazione servita, nonché gli eventuali conferimenti effettuati dagli enti locali consorziati e le acquisizioni già realizzate o da realizzare dagli enti consorziati con fondi nazionali, regionali o comunitari, relative al servizio di gestione integrata dei rifiuti. Sono esclusi dal fondo di dotazione i beni già trasferiti ai consorzi ed alle società d'ambito, esistenti alla data di entrata in vigore della l.r. n.9/2010, che accedono alla gestione liquidatoria di cui all'articolo 19, comma 2 della richiamata legge. Il patrimonio di beni mobili ed immobili degli enti locali appartenenti all'ATO, è conferito per la gestione dei servizi di gestione integrata dei rifiuti secondo le modalità di cui all'articolo 202 del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152. Nei</p>	<p><b>ART. 8 – PATRIMONIO</b></p> <p><b>IMMUTATO</b></p>

trasferimenti di beni ed impianti di cui al comma 4 dell'articolo 204 del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152, si tiene in considerazione anche il valore di eventuali contributi pubblici erogati a favore degli stessi. La S.R.R. conferisce in comodato eventuali beni propri o dei propri soci ai soggetti affidatari del servizio integrato di gestione dei rifiuti, che ne assumono i relativi oneri nei termini e per la durata prevista dal contratto di servizio. La società potrà acquisire dai soci finanziamenti a titolo oneroso o gratuito, con o senza obbligo di rimborso nel rispetto delle normative vigenti. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 21, comma 17, l.r. n°19/2005, dall'articolo 4, comma 2°, lett.c, d, ed e della l.r. n° 9/2010, e dalla normativa vigente per la copertura integrale del costo del servizio di gestione integrata dei rifiuti, ogni Ente consorziato è, comunque, tenuto ad appostare nel proprio bilancio di previsione relativo all'anno successivo la quota di finanziamento fissata nel piano economico e finanziario, e nelle sue revisioni, o deliberata dall'Assemblea dei soci in proporzione alla popolazione servita, entro trenta giorni dalla ricezione della relativa richiesta da parte della S.R.R. Tale versamento non potrà essere sospeso e ritardato per alcuna

Federica Belle

<p>ragione.</p> <p>A titolo di penale per il ritardato pagamento il consorzio sarà tenuto a corrispondere sulle somme dovute interessi al saggio legale, scaduto il termine suddetto di trenta giorni, saranno dovuti gli interessi moratori, nella misura pari al tasso di riferimento, dalla data di costituzione in mora.</p> <p>Gli oneri per la costituzione ed il funzionamento delle S.R.R. sono posti a carico dei comuni consorziati, ai sensi dell'art. 6, comma 2, della l.r. n.9/2010.</p>	
<p><b>ART. 9 - DOTAZIONE ORGANICA</b></p> <p>La S.R.R. assume nuovo personale solo attraverso procedure ad evidenza pubblica, ai sensi del combinato disposto degli artt. 19, comma 9, della l.r. n.9/2010, e 45, comma 2, della l.r. n.2/2007.</p> <p>Nondimeno, ai sensi dello stesso art. 19, comma 9, la S.R.R. non può procedere ad alcuna assunzione di personale fino al 27 aprile 2013.</p> <p>Nella fase di avvio della S.R.R. , in materia di personale si osservano le disposizioni finali e transitorie previste nell'art.19 della l.r. n. 9/2010.</p> <p>La dotazione organica della S.R.R. è adottata dal Consiglio di</p>	<p><b>ART. 9 - DOTAZIONE ORGANICA</b></p> <p><b>IMMUTATO</b></p>

Amministrazione della stessa società ed approvata con decreto dell'Assessore regionale per l'energia ed i servizi di pubblica utilità, con le modalità di cui all'articolo 4, quarto comma, della l.r. 29 dicembre 1962, n. 28, e successive modifiche ed integrazioni.

La mancata definizione del procedimento di approvazione impedisce il ricorso, da parte della S.R.R., a qualsiasi assunzione ed, altresì, all'instaurazione di qualsiasi rapporto di consulenza, collaborazione o incarico esterni, nonché all'instaurazione di rapporti di lavoro disciplinati dal decreto legislativo 10 settembre 2003, n°276. Con il richiamato decreto Assessoriale sono altresì disciplinate le modalità attraverso cui le S.R.R. provvedono al fabbisogno del personale occorrente alle loro funzioni, ricorrendo in via prioritaria alle procedure di mobilità interna e successivamente alle procedure di mobilità esterna. Nel caso in cui l'attivazione delle predette procedure non sia sufficiente a coprire il fabbisogno necessario, è consentito il ricorso all'assunzione mediante pubblico concorso ai sensi dell'articolo 49 della l.r. 5 novembre 2004, n. 15, nonché dell'articolo 45 della l.r. 8 febbraio 2007, n. 2, e dell'articolo 61 della l.r. 14 maggio 2009, n. 6.





<p><b>ART. 10 - SOCI</b></p> <p>Assumono la qualità di socio della S.R.R., tramite sottoscrizione di quote di capitale sociale, i Comuni ricompresi nel territorio dell'A.T.O. N.4 Agrigento Provincia EST, così come individuato ai sensi dell'art. 5 della legge regionale 8 aprile 2010 n. 9, e la Provincia Regionale di Agrigento. Le quote di partecipazione e le modalità sono previste all'art. 6 della l.r. n. 9/2010 nonché all'art.7 del presente statuto.</p>	<p><b>ART. 10 - SOCI</b></p> <p><b>IMMUTATO</b></p>
<p><b>ART. 11 - ORGANI SOCIALI</b></p> <p>Gli Organi della società sono:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a) l'Assemblea dei Soci (art. 2479 bis c.c.);</li> <li>b) il Presidente;</li> <li>c) il Consiglio di Amministrazione (art.2475 c.c.);</li> <li>d) Organo monocratico di controllo (art. 2477 c.c.).</li> </ul>	<p><b>ART. 11 - ORGANI SOCIALI</b></p> <p>Gli Organi della società sono:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>e) l'Assemblea dei Soci (art. 2479 bis c.c.);</li> <li>f) il Presidente;</li> <li>g) l'organo di Amministrazione (art.2475 c.c.);</li> <li>h) l'Organo monocratico di controllo (art. 2477 c.c.).</li> </ul>
<p><b>ART. 12 - L'ASSEMBLEA DEI SOCI.</b></p> <p>Le decisioni dei Soci devono essere adottate mediante</p>	<p><b>ART. 12 - L'ASSEMBLEA DEI SOCI.</b></p> <p>Le decisioni dei Soci devono essere adottate mediante</p>

deliberazione assembleare ai sensi dell'art. 2479 bis.

L'Assemblea dei soci è tenuta presso la sede Sociale, è regolarmente costituita con la presenza di tanti soci che rappresentano almeno la metà del capitale sociale, delibera a maggioranza assoluta e, nei casi previsti dai numeri 4) e 5) del secondo comma dell'art. 2479 del c.c., con il voto favorevole dei soci che rappresentano almeno la metà del capitale sociale.

All'assemblea dei soci, ai sensi del combinato disposto di cui agli articoli 2479 e 2479 bis c.c., è riservata la competenza relativa all'approvazione del bilancio e distribuzione di utili, alla nomina degli amministratori, alla nomina dell'organo monocratico di controllo di cui all'art. 2477 c.c., alle modificazioni dell'atto costitutivo, ad assumere decisioni di compiere operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale determinato nell'atto costitutivo o una rilevante modificazione dei diritti dei soci.

L'assemblea dei soci decide, altresì, sugli argomenti che uno o più amministratori o tanti soci che rappresentano almeno un terzo del capitale sociale sottopongono alla loro approvazione.

deliberazione assembleare ai sensi dell'art. 2479 bis.

L'Assemblea dei soci è tenuta presso la sede Sociale o altrove, **purché nel territorio dello Stato italiano**, ed è regolarmente costituita con la presenza di tanti soci che rappresentano almeno la metà del capitale sociale, delibera a maggioranza assoluta e, nei casi previsti dai numeri 4) e 5) del secondo comma dell'art. 2479 del c.c., con il voto favorevole dei soci che rappresentano almeno la metà del capitale sociale.

All'assemblea dei soci, ai sensi del combinato disposto di cui agli articoli 2479 e 2479 bis c.c., è riservata la competenza relativa all'approvazione del bilancio e distribuzione di utili, alla nomina degli amministratori, alla nomina dell'organo monocratico di controllo di cui all'art. 2477 c.c., alle modificazioni dell'atto costitutivo, ad assumere decisioni di compiere operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale determinato nell'atto costitutivo o una rilevante modificazione dei diritti dei soci.

L'assemblea dei soci decide, altresì, sugli argomenti che uno o più amministratori o tanti soci che rappresentano almeno un terzo del capitale sociale sottopongono alla loro approvazione.



<p><b>ART. 13 - VINCOLI</b></p> <p>L'Assemblea, regolarmente convocata e costituita, rappresenta l'universalità dei soci e le sue deliberazioni, prese in conformità delle leggi e dello statuto sociale, vincolano tutti i soci ancorché non intervenuti o dissenzienti.</p>	<p><b>ART. 13 - VINCOLI</b></p> <p><b>IMMUTATO</b></p>
<p><b>ART. 14 - CONVOCAZIONE</b></p> <p>L'Assemblea, è convocata mediante lettera raccomandata spedita ai soci almeno otto giorni prima dell'adunanza nel domicilio risultante dal libro dei soci.</p> <p>L'assemblea verrà convocata dal Presidente del Consiglio di Amministrazione, o dal Vice Presidente se nominato; in caso di impossibilità dei soggetti così indicati, la convocazione potrà essere operata dal Collegio Sindacale od anche da un socio.</p> <p>In assenza di formale convocazione, l'assemblea si reputa regolarmente costituita con la partecipazione dell'intero capitale sociale e qualora tutti gli amministratori e sindaci siano presenti o</p>	<p><b>ART. 14 - CONVOCAZIONE</b></p> <p>L'Assemblea, è convocata a mezzo posta elettronica certificata ovvero mediante lettera raccomandata, spedita ai soci almeno otto giorni prima dell'adunanza nel domicilio risultante dal libro dei soci.</p> <p>L'assemblea verrà convocata dal Presidente del Consiglio di Amministrazione, o dal Vice Presidente se nominato o dall'Amministratore Unico; in caso di comprovata impossibilità la convocazione potrà essere operata dal Presidente dell'Organo di controllo, anche per i casi previsti dal comma 2 dell'art. 2406 del c.c., od anche da un socio.</p>

<p>informati della riunione e nessuno si oppone si oppone alla trattazione dell'argomento.</p>	<p>In assenza di formale convocazione, l'assemblea si reputa regolarmente costituita con la partecipazione dell'intero capitale sociale e qualora tutti gli amministratori e sindaci siano presenti o informati della riunione e nessuno si oppone alla trattazione dell'argomento.</p> <p>L'avviso dovrà prevedere anche una seconda convocazione, da tenersi non prima di ventiquattr'ore dalla prima.</p>
<p><b>ART. 15 - PRESIDENTE - SEGRETARIO DELL'ASSEMBLEA</b></p> <p>L'Assemblea, è convocata dal Presidente che la presiede. In caso di assenza o impedimento di questi, dal Vice-Presidente. Mancando od essendo impedito anche quest'ultimo, l'Assemblea sarà presieduta da persona all'uopo designata dagli intervenuti. Il Presidente è assistito da un segretario a meno che il verbale sia o debba essere redatto ai sensi di legge da un notaio.</p> <p>L'Assemblea, nella prima seduta, nomina un segretario scelto tra i soci presenti.</p> <p>Per le convocazioni successive il segretario ed un supplente vengono eletti stabilmente, tra i segretari comunali o provinciali</p>	<p><b>ART. 15 - PRESIDENTE - SEGRETARIO DELL'ASSEMBLEA</b></p> <p>L'Assemblea, regolarmente convocata, è presieduta dall'Amministratore Unico. In presenza di Consiglio di Amministrazione, l'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione, o dal Vice Presidente in caso di assenza o impedimento di questi. Mancando od essendo impediti gli organi sopra indicati, l'Assemblea sarà presieduta da persona all'uopo designata dagli intervenuti.</p> <p>Il Presidente è assistito da un segretario, a meno che il verbale sia o debba essere redatto ai sensi di legge da un notaio.</p>

*Funes Keller*

<p>degli Enti Soci. Se l'Assemblea lo ritiene opportuno può nominare due scrutatori tra gli intervenuti.</p> <p>Le deliberazioni dell'Assemblea sono fatte risultare da processo verbale, redatto dal segretario, con le modalità di cui all'art. 2375 c.c., sottoscritto dal Presidente e dal segretario stesso o, in sostituzione di quest'ultimo, da un notaio nei casi in cui la sua presenza per la redazione dei verbali sia richiesta dalla legge.</p>	<p><b>Il segretario è designato dall'assemblea, su proposta del Presidente, a maggioranza semplice del capitale presente.</b></p> <p>Le deliberazioni dell'Assemblea sono fatte risultare da processo verbale, redatto dal segretario, con le modalità di cui all'art. 2375 c.c., sottoscritto dal Presidente e dal segretario stesso o, in sostituzione di quest'ultimo, da un notaio nei casi in cui la sua presenza per la redazione dei verbali sia richiesta dalla legge.</p> <p><b>In caso di redazione del verbale da parte di un notaio, non sussiste obbligo di trascrizione dello stesso nel libro delle decisioni dei soci.</b></p>
<p><b>ART. 16 - DIRITTO DI VOTO- DIRITTO DI INTERVENTO-</b></p> <p><b>DELEGA</b></p> <p>Il diritto di voto è esercitato dai comuni consorziati, nell'ambito della propria quota di capitale sociale (95%), ai sensi dell'art. 6, comma 6, della l.r. n.9/2010. La Provincia esercita il diritto di voto in proporzione alla quota del capitale sociale posseduta (5%).</p> <p>Ai sensi dell'art. 6, c.6, l.r. n. 9/2010 nelle votazioni dell'assemblea dei soci ogni comune ha diritto ad un voto ogni 10.000 abitanti e per frazioni oltre 5.000, fino ad un massimo di voti pari al 30% dei voti totali calcolati sulla base della popolazione residente secondo</p>	<p><b>ART. 16 - DIRITTO DI VOTO- DIRITTO DI INTERVENTO-</b></p> <p><b>DELEGA</b></p> <p><b>IMMUTATO</b></p>

i dati dell'ultimo censimento. I comuni con popolazione inferiore a 10.000 abitanti hanno in ogni caso diritto ad un voto. Il numero dei voti complessivi spettanti ai comuni, come sopra determinato, ed in ossequio all'art. 6, c.6, l.r. n. 9/2010, rappresenta il 95% del totale complessivo dei voti spettanti. Il rimanente 5% del totale complessivo dei voti spettanti è attribuito alla Provincia.

Il socio può farsi rappresentare in assemblea con delega scritta e la relativa documentazione è conservata secondo quanto prescritto dall'art. 2478, comma 1, numero 2 c.c.

Spetta al Presidente dell'assemblea verificare la regolarità della costituzione, accertare l'identità e la legittimazione dei presenti, regolare il suo svolgimento ed accertare i risultati delle votazioni; degli esiti di tali accertamenti deve essere dato conto nel verbale.

#### **ART. 17 - CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE**

La Società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da tre membri scelti fra coloro che sono stati designati quali amministratori dai comuni soci.

Ai sensi dell'art. 6, comma 4, della l.r. n. 9/ 2010 gli organi della S.R.R. sono individuati ed eletti fra i soci con decisione assunta in sede assembleare ai sensi dell'art. 2479-bis c.c. e con le medesime

#### **ART. 17 - ORGANO DI AMMINISTRAZIONE**

La società è amministrata da un amministratore unico o, nei casi consentiti dal D.P.C.M. emanato ai sensi dell'art. 11 comma 3 del D.lgs. n. 175/2016, da un consiglio di amministrazione composto da tre o cinque membri. Sino all'adozione del citato D.P.C.M. resta ferma l'attuale forma dell'organo amministrativo, costituito da un consiglio di amministrazione composto da 3 membri.

<p>modalità possono essere revocati.</p> <p>All'atto di nomina degli amministratori si applicano il quarto e il quinto comma dell'art. 2383 c.c..</p> <p>Il Consiglio di amministrazione sceglie tra i propri componenti il Presidente, cui spetta la legale rappresentanza della società, ed il vicepresidente che lo sostituisce in caso di assenza o impedimento.</p> <p>Le relative funzioni sono svolte a titolo gratuito.</p>	<p>Ai sensi dell'art. 6, comma 4, della l.r. n. 9/2010 gli organi della S.R.R. sono individuati ed eletti fra i soci con decisione assunta in sede assembleare ai sensi dell'art. 2479-bis c.c. e con le medesime modalità possono essere revocati.</p> <p>All'atto di nomina degli amministratori si applicano il quarto e il quinto comma dell'art. 2383 c.c..</p> <p>Il Consiglio di amministrazione sceglie tra i propri componenti il Presidente, cui spetta la legale rappresentanza della società, ed il vicepresidente che lo sostituisce in caso di assenza, di dimissioni o impedimento. Le relative funzioni sono svolte a titolo gratuito.</p> <p>Il consiglio di amministrazione attribuirà le deleghe di gestione a un solo amministratore, salva l'attribuzione di deleghe al presidente ove preventivamente autorizzata dall'assemblea.</p> <p>Il consigliere delegato riferisce al Consiglio di Amministrazione ed all'Organo di Controllo con periodicità almeno trimestrale, di regola in sede di riunione del Consiglio di Amministrazione ovvero anche direttamente mediante nota scritta inviata al Presidente del Consiglio di Amministrazione ed al Presidente del Collegio Sindacale o al Revisore Unico, sul generale andamento della gestione, sulla sua prevedibile evoluzione e</p>
---	--

<p><b>ART. 18 - POTERI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE</b></p> <p>Le sedute del Consiglio di amministrazione sono validamente costituite con la presenza della maggioranza dei componenti e le sue deliberazioni sono adottate a maggioranza assoluta dei presenti. Allo stesso spettano i più ampi poteri di ordinaria e straordinaria Amministrazione, e segnatamente, ha la facoltà di compiere tutti gli atti che ritenga più opportuni per l'attuazione ed il raggiungimento degli scopi sociali, in conformità alle finalità di cui alla l.r. n. 9/2010; restano escluse le materie che l'art. 2479 c.c. e le disposizioni di questo Statuto riservano all'Assemblea dei soci.</p> <p>Sono in ogni caso di competenza dell'organo amministrativo la redazione del bilancio e dei progetti di fusione o scissione, nonché le decisioni di aumento di capitale ai sensi dell'art. 2481 c.c.</p>	<p>sulle operazioni di maggior rilievo effettuate dalla società.</p> <p><b>ART. 18 - POTERI DELL'ORGANO DI AMMINISTRAZIONE</b></p> <p>All'organo amministrativo spettano i più ampi poteri di ordinaria e straordinaria Amministrazione, e segnatamente, ha la facoltà di compiere tutti gli atti che ritenga più opportuni per l'attuazione ed il raggiungimento degli scopi sociali, in conformità alle finalità di cui alla l.r. n. 9/2010; restano escluse dalla sua competenza le materie che l'art. 2479 c.c. e le disposizioni di questo Statuto riservano all'Assemblea dei soci.</p> <p>Sono in ogni caso di competenza dell'organo amministrativo la redazione del bilancio e dei progetti di fusione o scissione, nonché le decisioni di aumento di capitale ai sensi dell'art. 2481 c.c.</p> <p>In presenza del Consiglio di amministrazione, le sedute sono validamente costituite con la presenza della maggioranza dei componenti e le sue deliberazioni sono adottate a maggioranza assoluta dei presenti.</p>
--	--

*Furves della*



<p><b>ART. 19 - DURATA IN CARICA</b></p> <p>Gli amministratori tutti durano in carica per il periodo massimo previsto dall'art. 2383, comma 2° c.c.. Essi comunque sono rieleggibili e possono essere revocati in qualunque momento. E' prevista la decadenza automatica dell'amministratore che risulti assente ingiustificato a tre sedute consecutive del Consiglio o comunque a n. 5 sedute anche non consecutive in un anno solare.</p>	<p><b>ART. 19 - DURATA IN CARICA</b></p> <p>L'organo di amministrazione dura in carica per il periodo massimo previsto dall'art. 2383, comma 2° c.c.. Esso comunque è rieleggibile e può essere revocato in qualunque momento. E' prevista la decadenza automatica dell'amministratore che risulti assente ingiustificato a tre sedute consecutive del Consiglio o comunque a n. 5 sedute anche non consecutive in un anno solare.</p>
<p><b>ART. 20 - CONVOCAZIONE CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE</b></p> <p>Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente, o in caso di suo impedimento, dal Vice Presidente. In caso di loro impedimento dovrà provvedervi il consigliere più anziano. L'anzianità è determinata dall'età anagrafica dei consiglieri. La convocazione è fatta nella sede sociale o in altro luogo, purché in Italia, con lettera raccomandata, contenente anche l'indicazione dell'ordine del giorno, spedita almeno 8 (otto) giorni prima della data fissata per la riunione, e per i casi di urgenza, con telegramma</p>	<p><b>ART. 20 - CONVOCAZIONE ORGANO DI AMMINISTRAZIONE</b></p> <p>Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente, o in caso di suo impedimento, dal Vice Presidente. In caso di loro impedimento dovrà provvedervi il consigliere più anziano. L'anzianità è determinata dall'età anagrafica dei consiglieri. La convocazione è fatta nella sede sociale o in altro luogo, purché in Italia, a mezzo PEC, contenente anche l'indicazione dell'ordine del giorno, inviata almeno 5 (cinque) giorni prima della data fissata per la riunione e, per i casi di urgenza, da inviare, almeno</p>

<p>da spedire almeno tre giorni prima, presso il domicilio di ciascun consigliere e ciascun sindaco effettivo.</p> <p>L'espletamento di tale formalità non è necessario quando vi sia la contemporanea presenza di tutti gli amministratori e dei sindaci effettivi. La convocazione ha luogo normalmente una volta ogni 3 (tre) mesi ed ogni qualvolta il Presidente ne ravvisi l'opportunità e quando ne faccia richiesta almeno 1/3 (un terzo) dei membri in carica. Le sedute sono valide a maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio d'Amministrazione.</p> <p>Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta di voti dei presenti; in caso di parità prevale il voto del Presidente. Le deliberazioni concernenti l'acquisto di beni immobili, l'assunzione e/o la cessione di interessenze e partecipazioni, il rilascio del consenso per iscrizioni ipotecarie sui beni sociali, budget annuali stipula di contratti per importi eccedenti e/o diversi rispetto alle previsioni del piano, dovranno essere assunte con voto favorevole della maggioranza assoluta degli amministratori in carica, in caso di parità prevale il voto di chi presiede. Il verbale relativo è sottoscritto dal Presidente che ha presieduto la riunione e dal segretario della stessa.</p>	<p><b>48 ore prima, a ciascun consigliere ed a ciascun sindaco effettivo.</b></p> <p>L'espletamento di tale formalità non è necessario quando vi sia la contemporanea presenza di tutti gli amministratori e dei sindaci effettivi. La convocazione ha luogo normalmente una volta ogni 3 (tre) mesi ed ogni qualvolta il Presidente o l'Amministratore unico ne ravvisino l'opportunità e quando ne faccia richiesta almeno 1/3 (un terzo) dei membri in carica.</p> <p><b>Analogamente si procederà in caso di nomina di Amministratore Unico.</b></p> <p><b>In presenza di Consiglio di Amministrazione, le sedute sono valide con la presenza della maggioranza assoluta dei componenti.</b></p> <p><b>In questo caso, le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta di voti dei presenti; in caso di parità prevale il voto del Presidente.</b></p> <p>Le deliberazioni concernenti l'acquisto di beni immobili, l'assunzione e/o la cessione di interessenze e partecipazioni, il rilascio del consenso per iscrizioni ipotecarie sui beni sociali, budget annuali stipula di contratti per importi eccedenti e/o diversi rispetto alle previsioni del piano, dovranno essere assunte con voto favorevole della maggioranza assoluta degli amministratori in carica, in caso di parità prevale il voto di chi</p>
--	--



	<p>presiede. Il verbale relativo è sottoscritto dal Presidente o dall'Amministratore Unico che ha presieduto la riunione e dal segretario della stessa, nominato tra i dipendenti della SRR.</p>
<p><b>ART. 21 - SOSTITUZIONE DEGLI AMMINISTRATORI</b></p> <p>Se vengono a mancare per dimissioni od altra causa uno o più amministratori è facoltà del Consiglio di Amministrazione provvedere alla loro cooptazione provvisoria fino alla prima assemblea.</p> <p>Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare, per dimissioni o altra causa, uno o più amministratori nominati dall'assemblea si provvede ai sensi dell'art. 2386 c.c., fermo quanto previsto dall'art. 6, comma 4, della l.r. n.9/2010.</p> <p>Qualora per dimissioni o altra causa venisse a mancare la maggioranza degli amministratori, l'intero Consiglio si intende dimissionario e deve convocare immediatamente l'Assemblea per le nuove nomine.</p> <p>Gli amministratori nominati nel corso del triennio, ai sensi del precedente articolo 19, decadono con quelli già in carica all'atto della loro nomina.</p>	<p><b>ART. 21 - SOSTITUZIONE DELL'ORGANO DI AMMINISTRAZIONE</b></p> <p>Se viene a mancare per dimissioni od altra causa l'Amministratore Unico, l'organo amministrativo decade; l'organo di controllo deve convocare immediatamente l'Assemblea per la nuova nomina.</p> <p>Se vengono a mancare per dimissioni od altra causa uno o più amministratori è facoltà del Consiglio di Amministrazione provvedere alla loro cooptazione provvisoria fino alla prima assemblea.</p> <p>Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare, per dimissioni o altra causa, uno o più amministratori nominati dall'assemblea si provvede ai sensi dell'art. 2386 c.c., fermo quanto previsto dall'art. 6, comma 4, della l.r. n.9/2010.</p> <p>Qualora per dimissioni o altra causa venisse a mancare la maggioranza degli amministratori, l'intero Consiglio si intende dimissionario; l'organo di controllo deve convocare</p>

	<p>immediatamente l'Assemblea per le nuove nomine.</p> <p>Gli amministratori nominati nel corso del triennio, ai sensi del precedente articolo 19, decadono con quelli già in carica all'atto della loro nomina.</p>
<p><b>ART. 22 - FUNZIONI DEL PRESIDENTE</b></p> <p>La rappresentanza legale della Società spetta al Presidente e nei limiti della delega, alle persone con i poteri delegati ai sensi dell'art. 2381 c.c.. Il Presidente ha la rappresentanza legale della Società con firma libera per la esecuzione di tutte le deliberazioni del Consiglio.</p> <p>Può rilasciare anche a terzi procure speciali per atti o categorie di atti di ordinaria amministrazione predeterminati con deliberazione del Consiglio di Amministrazione.</p> <p>Il Presidente del Consiglio di Amministrazione è rieleggibile.</p> <p>Il Presidente:</p> <p>a) convoca le Assemblee, ne accerta la regolare costituzione e le presiede;</p> <p>b) sovrintende al regolare andamento della Società;</p>	<p><b>ART. 22 - FUNZIONI DEL PRESIDENTE O DELL'AMMINISTRATORE UNICO</b></p> <p>La rappresentanza legale della Società spetta all'Amministratore Unico o, in presenza di Consiglio di Amministrazione, al Presidente e nei limiti della delega, alle persone con i poteri delegati ai sensi dell'art. 2381 c.c.. Il rappresentante legale della Società, può rilasciare anche a terzi procure speciali per atti o categorie di atti di ordinaria amministrazione. In presenza di Consiglio di Amministrazione, il Presidente ha la firma libera per la esecuzione di tutti gli atti predeterminati con deliberazione del Consiglio di Amministrazione.</p> <p>Il rappresentante legale è rieleggibile.</p> <p>La rappresentanza della società spetta anche ai direttori, agli institori e ai procuratori "ad negotia", nei limiti dei poteri loro conferiti nell'atto di nomina.</p>

Furvesalle

<p>c) riferisce all'Assemblea sull'andamento della gestione aziendale segnatamente in ordine alla realizzazione degli indirizzi programmatici stabiliti dall'Assemblea stessa e ove necessario ne sollecita l'emanazione;</p> <p>d) promuove le iniziative volte ad assicurare una integrazione dell'attività aziendale con le realtà, Sociali, economiche e culturali delle comunità locali;</p> <p>e) adotta, sotto la sua responsabilità, in casi di necessità ed urgenza insorti posteriormente all'ultima seduta, i provvedimenti di competenza del Consiglio di Amministrazione e li sottopone alla ratifica del Consiglio stesso nella sua prima adunanza e comunque, entro trenta giorni dalla assunzione.</p> <p>In caso di assenza o di impedimento, il Presidente è sostituito dal Vice Presidente o dal consigliere anziano. La firma del Vice Presidente o del consigliere anziano fa fede dell'assenza o dell'impedimento del Presidente.</p>	<p><b>L'Amministratore Unico o, in presenza di Consiglio di Amministrazione, il Presidente:</b></p> <p>a) convoca le Assemblee, ne accerta la regolare costituzione e le presiede;</p> <p>b) sovrintende al regolare andamento della Società;</p> <p>c) riferisce all'Assemblea sull'andamento della gestione aziendale segnatamente in ordine alla realizzazione degli indirizzi programmatici stabiliti dall'Assemblea stessa e ove necessario ne sollecita l'emanazione;</p> <p>d) promuove le iniziative volte ad assicurare una integrazione dell'attività aziendale con le realtà, Sociali, economiche e culturali delle comunità locali;</p> <p>e) <b>nel caso di Consiglio di Amministrazione, il Presidente adotta, sotto la sua responsabilità, in casi di necessità ed urgenza insorti posteriormente all'ultima seduta, i provvedimenti di competenza dello stesso e li sottopone alla ratifica del Consiglio nella sua prima adunanza e comunque, entro trenta giorni dalla assunzione.</b></p> <p>In caso di assenza, <b>di dimissioni</b> o di impedimento, il Presidente è sostituito dal Vice Presidente o dal consigliere anziano. La firma del Vice Presidente o del consigliere anziano fa fede dell'assenza o dell'impedimento del Presidente.</p>
---	---

<p><b>ART. 23 - ORGANO MONOCRATICO DI CONTROLLO.</b>  All'organo monocratico di controllo, si applicano le disposizioni sul collegio sindacale previste per le società per azioni, compresa la revisione legale dei conti ai sensi dell'art. 2477 c.c. .  L'Assemblea determina il compenso da corrispondere a detto organo.</p>	
<p><b>ART. 23 - CONTROLLI INTERNI</b>  Ai sensi dell'art. 3, co. 2, del DECRETO LEGISLATIVO 19 agosto 2016, n. 175, il controllo interno della società è effettuato dal un Organo collegiale, al quale si applicano -in quanto compatibili - le disposizioni sul Collegio sindacale previste per le società per azioni.  L'organo di controllo dura in carica tre anni e scade alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della carica.  Il Collegio sindacale nominato è composto da tre membri effettivi e due supplenti, tutti iscritti al Registro dei revisori legali di cui al D.lgs. 39/2010 e s.m.i.  I componenti del Collegio sono eletti dall'assemblea, la quale nominerà pure il Presidente del Collegio e stabilirà il loro compenso.  I Sindaci durano in carica tre esercizi sociali, scadono alla data di convocazione dell'assemblea per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica, e sono rieleggibili.</p>	

*F. Jureo*

	<p>L'assemblea potrà deliberare comunque che il controllo contabile sia operato da un revisore contabile o da una società di revisione, regolarmente abilitati.</p> <p>L'Organo di amministrazione adotterà inoltre tutte le altre forme di controllo interno e/o di gestione che ritenga necessarie od opportune, ovvero la cui adozione è dovuta, con particolare riguardo a quanto previsto dal D.Lgs. 175/2016, art. 6, e dal D.Lgs. 231/01, artt. 6 e 7.</p>
<p><b>ARTICOLO 24 - BILANCIO</b></p> <p>L'esercizio Sociale inizia l'1 (l'uno) gennaio e si chiude il 31 (trentuno) dicembre di ogni anno. Il primo esercizio finanziario inizia con la data di costituzione della Società e si chiude il 31 (trentuno) dicembre dello stesso anno.</p> <p>Alla fine di ogni esercizio l'Organo Amministrativo procede alla redazione del bilancio con l'osservanza di quanto previsto dall'art. 2478 bis, comma 1 c.c. .</p> <p>Il bilancio dovrà essere sottoposto all'Assemblea dei Soci entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio finanziario</p> <p>Gli eventuali utili della società non sono soggetti a distribuzione</p>	<p><b>ARTICOLO 24 - BILANCIO</b></p> <p><b>IMMUTATO</b></p>

tra i soci ma vanno ad accrescere il capitale sociale.

**ARTICOLO 25- LIQUIDAZIONE DELLA SOCIETA'**

Nel caso in cui , per qualsiasi causa, si debba procedere allo scioglimento della Società, l'Assemblea stabilirà le modalità della liquidazione e nominerà, uno o più liquidatori determinando i relativi poteri, e compensi stabilendo le modalità della liquidazione che potrà prevedere anche la cessione in blocco della azienda o di rami aziendali o beni, nonché l'assegnazione di beni o diritti ai Soci e il riassorbimento del personale proveniente dai comuni, dalle province, dalla regione secondo le modalità di cui all'art. 19, comma 6, della l.r. n.9/2010

**ARTICOLO 25- LIQUIDAZIONE DELLA SOCIETA'**

**IMMUTATO**

**ARTICOLO 26 - NORME SULLA TRASPARENZA**

Al fine di prevenire il rischio delle infiltrazioni di tipo mafioso o comunque riconducibili alla criminalità organizzata la Società, fermo restando quanto disposto dalla disciplina legislativa in materia, espleta l'attività di competenza in materia di contratti pubblici di lavori, nonché di servizi e forniture nel rispetto delle

**ARTICOLO 26 - NORME SULLA TRASPARENZA**

**IMMUTATO**





disposizioni del Protocollo di legalità della Regione Siciliana del 12/7/2005.

La Società, a garanzia dei principi di leale concorrenza e trasparenza nell'espletamento delle procedure di affidamento dei contratti pubblici di competenza e al fine di prevenire fenomeni corruttivi all'interno della sua organizzazione, prevede nei bandi di gara specifiche clausole di tutela, integrative di quelle normativamente previste, tese a responsabilizzare i partecipanti alle gare sulle conseguenze interdittive di determinati comportamenti illeciti.


Le clausole di cui al comma 2 devono essere idonee allo scopo e in armonia con i principi di lealtà, buona fede e correttezza.

Fatta salva ogni altra misura interdittiva e/o sanzionatoria prevista dalla legge o dai contratti collettivi di categoria, non è possibile attribuire al personale dipendente della Società incarichi di responsabilità di qualsiasi genere qualora ricorra una delle condizioni di cui alle lettere a), b), c), d) ed e) del comma 1 dell'articolo 58 nonché alle lettere a), b) e c) del comma 1 dell'articolo 59 del D.Lgs. 267/2000 e successive modifiche ed

<p>integrazioni, e/o sia accertata la sussistenza di forme di condizionamento, attraverso collegamenti diretti o indiretti con la criminalità di tipo mafioso, tali da compromettere il buon andamento e l'imparzialità dell'amministrazione, nonché il regolare funzionamento dei servizi ad esso affidati.</p> <p>La Società non può, altresì, instaurare rapporti di consulenza, collaborazione, studio, ricerca, o rapporti di lavoro disciplinati dal decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276 né può conferire incarico di componente del collegio sindacale o altri incarichi a soggetti esterni nei cui confronti ricorrono le condizioni di cui al comma precedente.</p>	
<p><b>ARTICOLO 27 CONTROVERSIE</b> Per tutte le controversie nascenti dall'applicazione del presente statuto è competente il foro ove ha sede legale la S.R.R.</p>	<p><b>ARTICOLO 27 CONTROVERSIE</b> <b>IMMUTATO</b></p>
<p><b>ARTICOLO 28 - NORME TRANSITORIE</b> Il primo Consiglio di Amministrazione, compreso il Presidente e il Vice Presidente, viene scelto al momento della costituzione della</p>	<p><b>ARTICOLO 28 - NORME TRANSITORIE</b> Il primo Consiglio di Amministrazione, compreso il Presidente e il Vice Presidente, viene scelto al momento della costituzione</p>

*F. J. J. J.*

<p>Società e resta in carica per tre anni.</p>	<p>della Società e resta in carica per tre anni.</p> <p>In sede di prima applicazione dell'art. 17 dello Statuto modificato, l'Organo di amministrazione viene confermato fino alla sua scadenza naturale.</p> <p>In sede di prima applicazione dell'art. 23 dello Statuto modificato, l'Organo di controllo è nominato per un triennio con decorrenza dall'esercizio corrente (2017). Al fine di assicurare la necessaria continuità dell'Organo medesimo in corso di esercizio, il Revisore unico in carica è confermato componente effettivo del Collegio, con funzioni di Presidente.</p>
<p><b>ART. 29 - RINVIO</b>  Per quanto non è espressamente previsto dal presente Statuto, valgono le disposizioni della l.r. n.9/2010 e successive modifiche ed integrazioni, delle leggi speciali in materia, e per quanto ivi non contemplato si applicano le norme dettate dal Codice Civile.</p>	<p><b>ART. 29 - RINVIO</b>   <b>IMMUTATO</b></p>

  
Furves bella

**S.R.R. ATO 4  
AGRIGENTO EST**

ALLEGATO "e"  
N. 10036 REPERTORIO  
N. 7161 RACCOLTA

**Società per la Regolamentazione del servizio di gestione Rifiuti**

Sede legale: piazza Aldo Moro,1 92100 Agrigento

PEC: srrato4@legalmail.it

Partita IVA 02734620848

# **Statuto**

**della società consortile S.r.l**

**"Società per la Regolamentazione del servizio di gestione rifiuti  
A.T.O. N.4 Agrigento Provincia EST"**


**in sigla "S.R.R. A.T.O. N. 4 Agrigento Provincia EST"**





Sommario

ART. 1 - DENOMINAZIONE .....	1
ART. 2 - SEDE.....	1
ART. 3 - DOMICILIO E COMUNICAZIONI.....	1
ART. 4 - OGGETTO SOCIALE.....	2
ART. 5 - FUNZIONI .....	2
ART. 6 - DURATA .....	4
ART. 7 - CAPITALE SOCIALE .....	4
ART. 8 - PATRIMONIO .....	6
ART. 9 - DOTAZIONE ORGANICA.....	7
ART. 10 - SOCI.....	8
ART. 11 - ORGANI SOCIALI.....	8
ART. 12 - L'ASSEMBLEA DEI SOCI. ....	8
ART. 13 - VINCOLI .....	9
ART. 14 - CONVOCAZIONE.....	9
ART. 15 - PRESIDENTE - SEGRETARIO DELL'ASSEMBLEA .....	10
ART. 16 - DIRITTO DI VOTO- DIRITTO DI INTERVENTO-DELEGA.....	10
ART. 17 - ORGANO DI AMMINISTRAZIONE .....	11
ART. 18 - POTERI DELL'ORGANO DI AMMINISTRAZIONE .....	11



ART. 19 - DURATA IN CARICA.....	12
ART. 20 - CONVOCAZIONE ORGANO DI AMMINISTRAZIONE.....	12
ART. 21 - SOSTITUZIONE DEGLI AMMINISTRATORI .....	13
ART. 22 - FUNZIONI DEL PRESIDENTE O DELL'AMMINISTRATORE UNICO.....	13
ART. 23 - CONTROLLI INTERNI .....	14
ARTICOLO 24 - BILANCIO.....	15
ARTICOLO 25- LIQUIDAZIONE DELLA SOCIETA'.....	15
ARTICOLO 26 - NORME SULLA TRASPARENZA.....	15
ARTICOLO 27 CONTROVERSIE.....	16
ARTICOLO 28 - NORME TRANSITORIE.....	16
ART. 29 - RINVIO.....	17

## **ART. 1 - DENOMINAZIONE**

E' costituita a norma dell'art 2615-ter del codice civile e in ossequio all'art. 6 comma 1 della l.r. 8 aprile 2010, n. 9., tra i seguenti Enti "Comuni di Agrigento, Aragona, Camastra, Cammarata Campobello di Licata, Canicatti, Casteltermini, Castrolibero, Comitini, Favara, Grotte, Joppolo Giancaxio, Lampedusa e Linosa, Licata, Montallegro, Naro, Palma di Montechiaro, Porto Empedocle, Racalmuto, Raffadali, Ravanusa, Realmonte, San Giovanni Gemini, Santa Elisabetta, Sant' Angelo Muxaro, Siculiana e Provincia Regionale, una società consortile a responsabilità limitata con la denominazione: "Società per la regolamentazione del servizio di gestione rifiuti A.T.O. N.4 Agrigento Provincia EST" per l'esercizio delle funzioni di gestione integrata dei rifiuti.

Alla società consortile S.R.R. A.T.O. N.4 Agrigento Provincia EST non possono partecipare altri soggetti pubblici e privati.

E' vietato il trasferimento delle quote di partecipazione anche tra i soci, allorché essa dia luogo ad alterazione delle quote di partecipazione al capitale sociale stabilite dall'art. 6, comma 3, della l.r. n.9/2010.

## **ART. 2 - SEDE**


La Società ha sede legale nel Comune di Agrigento all'indirizzo risultante dalla iscrizione eseguita nel registro delle imprese ai sensi dell'art. 111-ter disposizioni di attuazione del codice civile. Con delibera del Consiglio di Amministrazione potranno essere istituiti e soppressi, a norma di legge, nel territorio della Repubblica Italiana, sedi secondarie, filiali, succursali, agenzie, uffici, depositi e rappresentanze.

## **ART. 3 - DOMICILIO E COMUNICAZIONI**

I soci, gli amministratori, i sindaci, il revisore, hanno l'obbligo di comunicare alla Società, unitamente all'indirizzo di posta elettronica e/o al numero di telefax, il domicilio rilevante per i rapporti sociali che deve essere acquisito agli atti sociali.

In mancanza dell'indicazione del domicilio, si fa riferimento alla residenza anagrafica e per i soci consorziati alla sede legale degli Enti di appartenenza.

Le comunicazioni rilevanti per i rapporti sociali possono essere effettuate con lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, con telefax, con messaggio di posta elettronica certificata, ove esistente, o con altro mezzo idoneo a fornire prova del ricevimento.





Le comunicazioni, per le quali non vi sia prova dell'avvenuta ricezione da parte del destinatario, si considerano validamente effettuate qualora il destinatario dia atto di averle effettivamente ricevute in termini utili.

#### **ART. 4 - OGGETTO SOCIALE**

La Società, così come previsto dall'art. 8 della l.r. n. 9/2010 ha quale oggetto sociale l'esercizio delle funzioni previste dagli articoli 200, 202, 203 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in tema di organizzazione territoriale, affidamento e disciplina del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani, e provvede all'espletamento delle procedure per l'individuazione del gestore del servizio integrato di gestione dei rifiuti, con le modalità di cui all'articolo 15 della l.r. 08/04/10 n. 9.

Esercita l'attività di controllo di cui all'art. 8, c.2, della l.r. n. 9/2010, finalizzata alla verifica del raggiungimento degli obiettivi qualitativi e quantitativi determinati nei contratti a risultato di affidamento del servizio con i gestori. La verifica comprende l'accertamento della realizzazione degli investimenti e dell'utilizzo dell'impiantistica indicata nel contratto e nel piano d'ambito, eventualmente intervenendo in caso di qualsiasi evento che ne impedisca l'utilizzo, e del rispetto dei diritti degli utenti, per i quali deve comunque essere istituito un apposito call-center con oneri a carico dei gestori.

La S.R.R., ai sensi dell'art. 8, comma 3 e ss., della l.r. n. 9/2010 è tenuta, con cadenza trimestrale, alla trasmissione dei dati relativi alla gestione dei rifiuti con le modalità indicate dalla Regione nonché a fornire alla Regione ed alla provincia tutte le informazioni da esse richieste ed attua, altresì, attività di informazione e sensibilizzazione degli utenti funzionali ai tipi di raccolta attivati, in relazione alle modalità di gestione dei rifiuti ed agli impianti di recupero e smaltimento in esercizio nel proprio territorio. Qualora nel piano regionale di gestione dei rifiuti siano previsti attività ed impianti commisurati a bacini di utenza che coinvolgano più ATO, le relative S.R.R. possono concludere accordi per la programmazione, l'organizzazione, la realizzazione e gestione degli stessi.

#### **ART. 5 - FUNZIONI**

La S.R.R. inoltre :

a) è sentita, ai sensi dell'art.9 comma 1 della l.r. n.9 dell'8 aprile 2010, nei procedimenti di approvazione, modifica ed aggiornamento del piano regionale dei rifiuti ed ai sensi

dell'art.3 comma 1 lett. d nell'individuazione delle zone idonee alla localizzazione degli impianti di smaltimento dei rifiuti nonché non idonee alla localizzazione degli impianti di recupero e di smaltimento di rifiuti;

b) Sulla base di un'organica pianificazione funzionale ed economico-finanziaria, definisce, all'interno del piano d'ambito, le infrastrutture e la logistica necessaria per la raccolta differenziata, anche per la separazione della frazione secca e umida, e per lo smaltimento, riciclo e riuso dei rifiuti, e svolge le funzioni di concertazione di cui alla lett. l, comma 2°, art.4 della l.r. n°9/2010 .


c) La S.R.R. esercita attività di controllo finalizzata alla verifica del raggiungimento degli obiettivi qualitativi e quantitativi determinati nei contratti a risultato di affidamento del servizio con i gestori. La verifica comprende l'accertamento della realizzazione degli investimenti e dell'utilizzo dell'impiantistica indicata nel contratto, del rispetto del diritto degli utenti e della istituzione e corretto funzionamento del call-center, come previsto dall'art.8, comma 2, l.r. n° 9/2010.

d) Attiva, di concerto con i comuni consorziati e con il gestore del servizio per la gestione integrata dei rifiuti, tutte le misure necessarie ad assicurare l'efficienza, l'efficacia del servizio e l'equilibrio economico e finanziario della gestione ai sensi dell'art. 4, comma 5, della l.r. n.9/2010;

e) Adotta il piano d'ambito ed il relativo piano economico e finanziario, le cui previsioni sono vincolanti per gli enti soci e per i soggetti che ottengono l'affidamento dei servizi di gestione integrata dei rifiuti, entro sessanta giorni dalla pubblicazione del piano regionale di gestione rifiuti. L'eventuale riesame dei costi stimati nel piano d'ambito per l'espletamento del servizio di gestione integrata dei rifiuti si svolge secondo le modalità di cui all'art. 4, comma 3, della l.r. 9/2010.

f) favorisce e sostiene, per prevenire la riduzione dei rifiuti e ridurre la pericolosità, ai sensi dell'art. 11, comma 1, della l.r.n.9/2010:

1. azioni e strumenti incentivanti o penalizzanti finalizzati a contenere e ridurre la quantità di rifiuti prodotti o la loro pericolosità da parte di soggetti pubblici o privati
2. iniziative per la diffusione degli acquisti verdi;
3. campagne informative e di sensibilizzazione rivolte a soggetti pubblici e privati per



l'adozione di comportamenti tali da favorire la prevenzione e la riduzione dei rifiuti.

g) procede, al completamento del primo triennio di affidamento e successivamente con cadenza triennale, anche su segnalazione dei singoli comuni, alla verifica della congruità dei prezzi rispetto alle condizioni di mercato applicate a parità di prestazioni, ai sensi dell'art. 15, comma 2, della l.r. n. 9/2010;

h) indica uno standard medio di riferimento per la tariffa di igiene ambientale o per la tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani per i comuni, compreso nell'Ambito Territoriale Ottimale, fino all'approvazione della tariffa integrata ambientale, di cui all'articolo 238 del Decreto Legislativo n. 152/2006, al fine di assicurare l'appropriata copertura dei costi del servizio di gestione integrata dei rifiuti, ai sensi dell'art. 15, comma 4, della l.r. n. 9/2010;

i) definisce, ai fini dell'affidamento della gestione di cui all'articolo 15, della l.r. n.9 dell'8 aprile 2010, un capitolato speciale d'appalto in ragione delle specificità del territorio interessato e delle caratteristiche previste per la gestione stessa.

**l) Per il perseguimento dell'oggetto sociale, la Società può svolgere le funzioni amministrative e fiscali di competenza dei Comuni, ivi comprese quelle di riscossione del tributo e/o tariffa per i servizi di igiene ambientale e/o connessi/collegati.**

#### **ART. 6 - DURATA**

La durata della società è fissata fino al 31 (trentuno) dicembre 2030 (duemilatrenta) e potrà essere prorogata con apposita delibera assembleare.

#### **ART. 7 - CAPITALE SOCIALE**

Il capitale iniziale della Società è di € 10.000,00 (diecimila) ed è ripartito in quote ai sensi dell'art. 2468 del Codice Civile.

I diritti sociali spettano ai soci in misura proporzionale alla partecipazione da ciascuno posseduta.

Le quote di partecipazione degli enti locali sono determinate, ai sensi dall'art.6 comma 3 della l.r. n.9 dell'8 aprile 2010, nel seguente modo:

a) 95 per cento ai comuni sulla base della popolazione residente in ciascun comune, quale risulta dai dati dell'ultimo censimento generale della popolazione;

b) 5 per cento alla Provincia appartenente all'ATO.

Il capitale viene sottoscritto nelle seguenti misure:

COMUNE DI AGRIGENTO Abitanti 59.175, Euro 1.703,35 (millesettecentotré virgola trentacinque);

COMUNE DI ARAGONA Abitanti 9.626, Euro 277,08 (duecentosettantasette virgola zero otto);

COMUNE DI CAMASTRA Abitanti 2.076, Euro 59,76 (cinquantanove virgola settantasei);

COMUNE DI CAMMARATA Abitanti 6.453, Euro 185,75 (centottantacinque virgola settantacinque);

COMUNE DI CAMPOBELLO DI LICATA Abitanti 10.328, Euro 297,29 (duecentonovantasette virgola ventinove);

COMUNE DI CANICATTÌ Abitanti 35.097, Euro 1.010,27 (milledieci virgola ventisette);

COMUNE DI CASTELTERMINI Abitanti 8.487, Euro 244,30 (duecentoquarantaquattro virgola trenta);

COMUNE DI CASTROFILIPPO Abitanti 3.034, Euro 87,33 (ottantasette virgola trentatrè);

COMUNE DI COMITINI Abitanti 946, Euro 27,23 (ventisette virgola ventitrè);

COMUNE DI FAVARA Abitanti 33.857, Euro 974,57 (novecentosettantaquattro virgola cinquantasette);

COMUNE DI GROTTI Abitanti 5.911, Euro 170,15 (centosettanta virgola quindici);

COMUNE DI JOPPOLO GIANCAXIO Abitanti 1.243, Euro 35,78 (trentacinque virgola settantotto);

COMUNE DI LAMPEDUSA E LINOSA Abitanti 6.299, Euro 181,32 (centottantuno virgola trentadue);

COMUNE DI LICATA Abitanti 39.082, Euro 1.124,98 (millecentoventiquattro virgola novantotto);

COMUNE DI MONTALLEGRO Abitanti 2.557, Euro 73,60 (settantatrè virgola sessanta);

COMUNE DI NARO Abitanti 8.245, Euro 237,33 (duecentotrentasette virgola trentatrè);

COMUNE DI PALMA DI MONTECHIARO Abitanti 24.109, Euro 693,98 (seicentonovantatrè virgola novantotto);

COMUNE DI PORTO EMPEDOCLE Abitanti 17.261, Euro 496,86 (quattrocentonovantasei virgola ottantasei);

COMUNE DI RACALMUTO Abitanti 8.962, Euro 257,97 (duecentocinquantasette virgola

novantasette);

COMUNE DI RAFFADALI Abitanti 12.924, Euro 372,02 (trecentosettantadue virgola zero due);

COMUNE DI RAVANUSA Abitanti 12.751, Euro 367,04 (trecentosessantasette virgola zero quattro);

COMUNE DI REALMONTE Abitanti 4.583, Euro 131,92 (centotrentuno virgola novantadue);

COMUNE DI SAN GIOVANNI GEMINI Abitanti 8.159, Euro 234,86 (duecentotrentaquattro virgola ottantasei);

COMUNE DI SANTA ELISABETTA Abitanti 2.769, Euro 79,71 (settantanove virgola settantuno);

COMUNE DI SANT'ANGELO MUXARO Abitanti 1.512, Euro 43,52 (quarantatrè virgola cinquantadue);

COMUNE DI SICULIANA Abitanti 4.587, Euro 132,04 (centotrentadue virgola zero quattro);

PROVINCIA REGIONALE, Euro 500,00 (cinquecento virgola zero zero);

Totale quota Provincia € 500,00 (cinquecento/00)

Totale Quote Comuni € 9.500,00 (novemilacinquecento/00).

Il capitale sociale può essere aumentato, su proposta dell'Organo Amministrativo, con delibera dell'Assemblea dei Soci, la quale fissa di volta in volta le modalità relative.

#### **ART. 8 - PATRIMONIO**

Il patrimonio della S.R.R., ai sensi dell'art.7, c. 4 e segg., della l.r. n. 9/2010, comprende il fondo di dotazione, che è sottoscritto da ogni Comune in proporzione alla popolazione servita, nonchè gli eventuali conferimenti effettuati dagli enti locali consorziati e le acquisizioni già realizzate o da realizzare dagli enti consorziati con fondi nazionali, regionali o comunitari, relative al servizio di gestione integrata dei rifiuti. Sono esclusi dal fondo di dotazione i beni già trasferiti ai consorzi ed alle società d'ambito, esistenti alla data di entrata in vigore della l.r. n.9/2010, che accedono alla gestione liquidatoria di cui all'articolo 19, comma 2 della richiamata legge. Il patrimonio di beni mobili ed immobili degli enti locali appartenenti all'ATO, è conferito per la gestione dei servizi di gestione integrata dei rifiuti

secondo le modalità di cui all'articolo 202 del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152. Nei trasferimenti di beni ed impianti di cui al comma 4 dell'articolo 204 del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152, si tiene in considerazione anche il valore di eventuali contributi pubblici erogati a favore degli stessi. La S.R.R. conferisce in comodato eventuali beni propri o dei propri soci ai soggetti affidatari del servizio integrato di gestione dei rifiuti, che ne assumono i relativi oneri nei termini e per la durata prevista dal contratto di servizio.

La società potrà acquisire dai soci finanziamenti a titolo oneroso o gratuito, con o senza obbligo di rimborso nel rispetto delle normative vigenti.

Fermo restando quanto previsto dall'articolo 21, comma 17, l.r. n°19/2005, dall'articolo 4, comma 2°, lett.c, d, ed e della l.r. n° 9/2010, e dalla normativa vigente per la copertura integrale del costo del servizio di gestione integrata dei rifiuti, ogni Ente consorziato è, comunque, tenuto ad appostare nel proprio bilancio di previsione relativo all'anno successivo la quota di finanziamento fissata nel piano economico e finanziario, e nelle sue revisioni, o deliberata dall'Assemblea dei soci in proporzione alla popolazione servita, entro trenta giorni dalla ricezione della relativa richiesta da parte della S.R.R.

Tale versamento non potrà essere sospeso e ritardato per alcuna ragione.

A titolo di penale per il ritardato pagamento il consorziato sarà tenuto a corrispondere sulle somme dovute interessi al saggio legale, scaduto il termine suddetto di trenta giorni, saranno dovuti gli interessi moratori, nella misura pari al tasso di riferimento, dalla data di costituzione in mora.

Gli oneri per la costituzione ed il funzionamento delle S.R.R. sono posti a carico dei comuni consorziati, ai sensi dell'art. 6, comma 2, della l.r. n.9/2010.

#### **ART. 9 - DOTAZIONE ORGANICA**

La S.R.R. assume nuovo personale solo attraverso procedure ad evidenza pubblica, ai sensi del combinato disposto degli artt. 19, comma 9, della l.r. n.9/2010, e 45, comma 2, della l.r. n.2/2007. Nondimeno, ai sensi dello stesso art. 19, comma 9, la S.R.R. non può procedere ad alcuna assunzione di personale fino al 27 aprile 2013.

Nella fase di avvio della S.R.R. , in materia di personale si osservano le disposizioni finali e transitorie previste nell'art.19 della l.r. n. 9/2010.

La dotazione organica della S.R.R. è adottata dal Consiglio di Amministrazione della stessa

società ed approvata con decreto dell'Assessore regionale per l'energia ed i servizi di pubblica utilità, con le modalità di cui all'articolo 4, quarto comma, della l.r. 29 dicembre 1962, n. 28, e successive modifiche ed integrazioni.

La mancata definizione del procedimento di approvazione impedisce il ricorso, da parte della S.R.R., a qualsiasi assunzione ed, altresì, all'instaurazione di qualsiasi rapporto di consulenza, collaborazione o incarico esterni, nonché all'instaurazione di rapporti di lavoro disciplinati dal decreto legislativo 10 settembre 2003, n°276. Con il richiamato decreto Assessoriale sono altresì disciplinate le modalità attraverso cui le S.R.R. provvedono al fabbisogno del personale occorrente alle loro funzioni, ricorrendo in via prioritaria alle procedure di mobilità interna e successivamente alle procedure di mobilità esterna. Nel caso in cui l'attivazione delle predette procedure non sia sufficiente a coprire il fabbisogno necessario, è consentito il ricorso all'assunzione mediante pubblico concorso ai sensi dell'articolo 49 della l.r. 5 novembre 2004, n. 15, nonché dell'articolo 45 della l.r. 8 febbraio 2007, n. 2, e dell'articolo 61 della l.r. 14 maggio 2009, n. 6.

#### **ART. 10 - SOCI**

Assumono la qualità di socio della S.R.R., tramite sottoscrizione di quote di capitale sociale, i Comuni ricompresi nel territorio dell'A.T.O. N.4 Agrigento Provincia EST, così come individuato ai sensi dell'art. 5 della legge regionale 8 aprile 2010 n. 9, e la Provincia Regionale di Agrigento. Le quote di partecipazione e le modalità sono previste all'art. 6 della l.r. n. 9/2010 nonché all'art.7 del presente statuto.

#### **ART. 11 - ORGANI SOCIALI**

Gli Organi della società sono:

- a) l'Assemblea dei Soci (art. 2479 bis c.c.);
- b) il Presidente;
- c) l'**organo di Amministrazione** (art.2475 c.c.);
- d) l'Organo monocratico di controllo (art. 2477 c.c.).

#### **ART. 12 - L'ASSEMBLEA DEI SOCI.**

Le decisioni dei Soci devono essere adottate mediante deliberazione assembleare ai sensi dell'art. 2479 bis.

L'Assemblea dei soci è tenuta presso la sede Sociale o altrove, purché nel territorio dello

**Stato italiano, ed** è regolarmente costituita con la presenza di tanti soci che rappresentano almeno la metà del capitale sociale, delibera a maggioranza assoluta e, nei casi previsti dai numeri 4) e 5) del secondo comma dell'art. 2479 del c.c., con il voto favorevole dei soci che rappresentano almeno la metà del capitale sociale.

All'assemblea dei soci, ai sensi del combinato disposto di cui agli articoli 2479 e 2479 bis c.c., è riservata la competenza relativa all'approvazione del bilancio e distribuzione di utili, alla nomina degli amministratori, alla nomina dell'organo monocratico di controllo di cui all'art. 2477 c.c., alle modificazioni dell'atto costitutivo, ad assumere decisioni di compiere operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale determinato nell'atto costitutivo o una rilevante modificazione dei diritti dei soci.

L'assemblea dei soci decide, altresì, sugli argomenti che uno o più amministratori o tanti soci che rappresentano almeno un terzo del capitale sociale sottopongono alla loro approvazione.

#### **ART. 13 - VINCOLI**

L'Assemblea, regolarmente convocata e costituita, rappresenta l'universalità dei soci e le sue deliberazioni, prese in conformità delle leggi e dello statuto sociale, vincolano tutti i soci ancorché non intervenuti o dissenzienti.

#### **ART. 14 - CONVOCAZIONE**

L'Assemblea, è convocata **a mezzo posta elettronica certificata ovvero** mediante lettera raccomandata, spedita ai soci almeno otto giorni prima dell'adunanza nel domicilio risultante dal libro dei soci.

L'assemblea verrà convocata dal Presidente del Consiglio di Amministrazione, o dal Vice Presidente se nominato **o dall'Amministratore Unico; in caso di comprovata impossibilità la convocazione potrà essere operata dal Presidente dell'Organo di controllo, anche per i casi previsti dal comma 2 dell'art. 2406 del c.c., od anche da un socio.**

In assenza di formale convocazione, l'assemblea si reputa regolarmente costituita con la partecipazione dell'intero capitale sociale e qualora tutti gli amministratori e sindaci siano presenti o informati della riunione e nessuno si oppone alla trattazione dell'argomento.

**L'avviso dovrà prevedere anche una seconda convocazione, da tenersi non prima di ventiquattr'ore dalla prima.**



#### **ART. 15 - PRESIDENTE - SEGRETARIO DELL'ASSEMBLEA**

L'Assemblea, regolarmente convocata, è presieduta dall'Amministratore Unico. In presenza di Consiglio di Amministrazione, l'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione, o dal Vice Presidente in caso di assenza o impedimento di questi. Mancando od essendo impediti gli organi sopra indicati, l'Assemblea sarà presieduta da persona all'uopo designata dagli intervenuti.

Il Presidente è assistito da un segretario, a meno che il verbale sia o debba essere redatto ai sensi di legge da un notaio.

**Il segretario è designato dall'assemblea, su proposta del Presidente, a maggioranza semplice del capitale presente.**

Le deliberazioni dell'Assemblea sono fatte risultare da processo verbale, redatto dal segretario, con le modalità di cui all'art. 2375 c.c., sottoscritto dal Presidente e dal segretario stesso o, in sostituzione di quest'ultimo, da un notaio nei casi in cui la sua presenza per la redazione dei verbali sia richiesta dalla legge.

**In caso di redazione del verbale da parte di un notaio, non sussiste obbligo di trascrizione dello stesso nel libro delle decisioni dei soci.**

#### **ART. 16 - DIRITTO DI VOTO- DIRITTO DI INTERVENTO-DELEGA**

Il diritto di voto è esercitato dai comuni consorziati, nell'ambito della propria quota di capitale sociale (95%), ai sensi dell'art. 6, comma 6, della l.r. n.9/2010. La Provincia esercita il diritto di voto in proporzione alla quota del capitale sociale posseduta (5%).

Ai sensi dell'art. 6, c.6, l.r. n. 9/2010 nelle votazioni dell'assemblea dei soci ogni comune ha diritto ad un voto ogni 10.000 abitanti e per frazioni oltre 5.000, fino ad un massimo di voti pari al 30% dei voti totali calcolati sulla base della popolazione residente secondo i dati dell'ultimo censimento. I comuni con popolazione inferiore a 10.000 abitanti hanno in ogni caso diritto ad un voto. Il numero dei voti complessivi spettanti ai comuni, come sopra determinato, ed in ossequio all'art. 6, c.6, l.r. n. 9/2010, rappresenta il 95% del totale complessivo dei voti spettanti. Il rimanente 5% del totale complessivo dei voti spettanti è attribuito alla Provincia.

Il socio può farsi rappresentare in assemblea con delega scritta e la relativa documentazione è conservata secondo quanto prescritto dall'art. 2478, comma 1, numero 2 c.c.

Spetta al Presidente dell'assemblea verificare la regolarità della costituzione, accertare l'identità e la legittimazione dei presenti, regolare il suo svolgimento ed accertare i risultati delle votazioni; degli esiti di tali accertamenti deve essere dato conto nel verbale.

#### **ART. 17 - ORGANO DI AMMINISTRAZIONE**

La società è amministrata da un amministratore unico o, nei casi consentiti dal D.P.C.M. emanato ai sensi dell'art. 11 comma 3 del D.lgs. n. 175/2016, da un consiglio di amministrazione composto da tre o cinque membri. Sino all'adozione del citato D.P.C.M. resta ferma l'attuale forma dell'organo amministrativo, costituito da un consiglio di amministrazione composto da 3 membri.

Ai sensi dell'art. 6, comma 4, della l.r. n. 9/2010 gli organi della S.R.R. sono individuati ed eletti fra i soci con decisione assunta in sede assembleare ai sensi dell'art. 2479-bis c.c. e con le medesime modalità possono essere revocati.

All'atto di nomina degli amministratori si applicano il quarto e il quinto comma dell'art. 2383 c.c..

Il Consiglio di amministrazione sceglie tra i propri componenti il Presidente, cui spetta la legale rappresentanza della società, ed il vicepresidente che lo sostituisce in caso di assenza, di dimissioni o impedimento. Le relative funzioni sono svolte a titolo gratuito.

Il consiglio di amministrazione attribuirà le deleghe di gestione a un solo amministratore, salva l'attribuzione di deleghe al presidente ove preventivamente autorizzata dall'assemblea.

Il consigliere delegato riferisce al Consiglio di Amministrazione ed all'Organo di Controllo con periodicità almeno trimestrale, di regola in sede di riunione del Consiglio di Amministrazione ovvero anche direttamente mediante nota scritta inviata al Presidente del Consiglio di Amministrazione ed al Presidente del Collegio Sindacale o al Revisore Unico, sul generale andamento della gestione, sulla sua prevedibile evoluzione e sulle operazioni di maggior rilievo effettuate dalla società.

#### **ART. 18 - POTERI DELL'ORGANO DI AMMINISTRAZIONE**

All'organo amministrativo spettano i più ampi poteri di ordinaria e straordinaria Amministrazione, e segnatamente, ha la facoltà di compiere tutti gli atti che ritenga più opportuni per l'attuazione ed il raggiungimento degli scopi sociali, in conformità alle finalità di cui alla l.r. n. 9/2010; restano escluse dalla sua competenza le materie che l'art.

2479 c.c. e le disposizioni di questo Statuto riservano all'Assemblea dei soci.

Sono in ogni caso di competenza dell'organo amministrativo la redazione del bilancio e dei progetti di fusione o scissione, nonché le decisioni di aumento di capitale ai sensi dell'art. 2481 c.c.

In presenza del Consiglio di amministrazione, le sedute sono validamente costituite con la presenza della maggioranza dei componenti e le sue deliberazioni sono adottate a maggioranza assoluta dei presenti.

#### **ART. 19 - DURATA IN CARICA**

L'organo di amministrazione dura in carica per il periodo massimo previsto dall'art. 2383, comma 2° c.c.. Esso comunque è rieleggibile e può essere revocato in qualunque momento. E' prevista la decadenza automatica dell'amministratore che risulti assente ingiustificato a tre sedute consecutive del Consiglio o comunque a n. 5 sedute anche non consecutive in un anno solare

#### **ART. 20 - CONVOCAZIONE ORGANO DI AMMINISTRAZIONE**

Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente, o in caso di suo impedimento, dal Vice Presidente. In caso di loro impedimento dovrà provvedervi il consigliere più anziano. L'anzianità è determinata dall'età anagrafica dei consiglieri. La convocazione è fatta nella sede sociale o in altro luogo, purché in Italia, a mezzo PEC, contenente anche l'indicazione dell'ordine del giorno, inviata almeno 5 (cinque) giorni prima della data fissata per la riunione e, per i casi di urgenza, da inviare, almeno 48 ore prima, a ciascun consigliere ed a ciascun sindaco effettivo.

L'espletamento di tale formalità non è necessario quando vi sia la contemporanea presenza di tutti gli amministratori e dei sindaci effettivi. La convocazione ha luogo normalmente una volta ogni 3 (tre) mesi ed ogni qualvolta il Presidente o l'Amministratore unico ne ravvisino l'opportunità e quando ne faccia richiesta almeno 1/3 (un terzo) dei membri in carica.

**Analogamente si procederà in caso di nomina di Amministratore Unico.**

In presenza di Consiglio di Amministrazione, le sedute sono valide con la presenza della maggioranza assoluta dei componenti.

In questo caso, le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta di voti dei presenti; in caso di parità prevale il voto del Presidente. Le deliberazioni concernenti l'acquisto di beni

immobili, l'assunzione e/o la cessione di interessenze e partecipazioni, il rilascio del consenso per iscrizioni ipotecarie sui beni sociali, budget annuali stipula di contratti per importi eccedenti e/o diversi rispetto alle previsioni del piano, dovranno essere assunte con voto favorevole della maggioranza assoluta degli amministratori in carica, in caso di parità prevale il voto di chi presiede. Il verbale relativo è sottoscritto dal Presidente o dall'Amministratore Unico che ha presieduto la riunione e dal segretario della stessa, nominato tra i dipendenti della SRR.

#### **ART. 21 - SOSTITUZIONE DEGLI AMMINISTRATORI**

Se viene a mancare per dimissioni od altra causa l'Amministratore Unico, l'organo amministrativo decade; l'organo di controllo deve convocare immediatamente l'Assemblea per la nuova nomina.

Se vengono a mancare per dimissioni od altra causa uno o più amministratori è facoltà del Consiglio di Amministrazione provvedere alla loro cooptazione provvisoria fino alla prima assemblea.

Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare, per dimissioni o altra causa, uno o più amministratori nominati dall'assemblea si provvede ai sensi dell'art. 2386 c.c., fermo quanto previsto dall'art. 6, comma 4, della l.r. n.9/2010.

Qualora per dimissioni o altra causa venisse a mancare la maggioranza degli amministratori, l'intero Consiglio si intende dimissionario; l'organo di controllo deve convocare immediatamente l'Assemblea per le nuove nomine.

Gli amministratori nominati nel corso del triennio, ai sensi del precedente articolo 19, decadono con quelli già in carica all'atto della loro nomina.

#### **ART. 22 - FUNZIONI DEL PRESIDENTE O DELL'AMMINISTRATORE UNICO**

La rappresentanza legale della Società spetta all'Amministratore Unico o, in presenza di Consiglio di Amministrazione, al Presidente e nei limiti della delega, alle persone con i poteri delegati ai sensi dell'art. 2381 c.c.. Il rappresentante legale della Società, può rilasciare anche a terzi procure speciali per atti o categorie di atti di ordinaria amministrazione. In presenza di Consiglio di Amministrazione, il Presidente ha la firma libera per la esecuzione di tutti gli atti predeterminati con deliberazione del Consiglio di Amministrazione.

Il rappresentante legale è rieleggibile.

La rappresentanza della società spetta anche ai direttori, agli institori e ai procuratori "ad negotia", nei limiti dei poteri loro conferiti nell'atto di nomina.

L'Amministratore Unico o, in presenza di Consiglio di Amministrazione, il Presidente:

- a) convoca le Assemblee, ne accerta la regolare costituzione e le presiede;
- b) sovrintende al regolare andamento della Società;
- c) riferisce all'Assemblea sull'andamento della gestione aziendale segnatamente in ordine alla realizzazione degli indirizzi programmatici stabiliti dall'Assemblea stessa e ove necessario ne sollecita l'emanazione;
- d) promuove le iniziative volte ad assicurare una integrazione dell'attività aziendale con le realtà, Sociali, economiche e culturali delle comunità locali;
- e) nel caso di Consiglio di Amministrazione, il Presidente adotta, sotto la sua responsabilità, in casi di necessità ed urgenza insorti posteriormente all'ultima seduta, i provvedimenti di competenza dello stesso e li sottopone alla ratifica del Consiglio nella sua prima adunanza e comunque, entro trenta giorni dalla assunzione.

In caso di assenza, **di dimissioni** o di impedimento, il Presidente è sostituito dal Vice Presidente o dal consigliere anziano. La firma del Vice Presidente o del consigliere anziano fa fede dell'assenza o dell'impedimento del Presidente.

#### **ART. 23 - CONTROLLI INTERNI**

Ai sensi dell'art. 3, co. 2, del Decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, il controllo interno della società è effettuato dal un Organo collegiale, al quale si applicano - in quanto compatibili - le disposizioni sul Collegio sindacale previste per le società per azioni.

L'organo di controllo dura in carica tre anni e scade alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della carica.

Il Collegio sindacale nominato è composto da tre membri effettivi e due supplenti, tutti iscritti al Registro dei revisori legali di cui al D.lgs. 39/2010 e s.m.i.

I componenti del Collegio sono eletti dall'assemblea, la quale nominerà pure il Presidente del Collegio e stabilirà il loro compenso.

I Sindaci durano in carica tre esercizi sociali, scadono alla data di convocazione dell'assemblea per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica, e sono rieleggibili.

L'assemblea potrà deliberare comunque che il controllo contabile sia operato da un

revisore contabile o da una società di revisione, regolarmente abilitati.

L'Organo di amministrazione adotterà inoltre tutte le altre forme di controllo interno e/o di gestione che ritenga necessarie od opportune, ovvero la cui adozione è dovuta, con particolare riguardo a quanto previsto dal D.Lgs. 175/2016, art. 6, e dal D.Lgs. 231/01, artt. 6 e 7.

#### **ARTICOLO 24 - BILANCIO**

L'esercizio Sociale inizia l'1 (l'uno) gennaio e si chiude il 31 (trentuno) dicembre di ogni anno. Il primo esercizio finanziario inizia con la data di costituzione della Società e si chiude il 31 (trentuno) dicembre dello stesso anno.

Alla fine di ogni esercizio l'Organo Amministrativo procede alla redazione del bilancio con l'osservanza di quanto previsto dall'art. 2478 bis, comma 1 c.c. .

Il bilancio dovrà essere sottoposto all'Assemblea dei Soci entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio finanziario

Gli eventuali utili della società non sono soggetti a distribuzione tra i soci ma vanno ad accrescere il capitale sociale.

#### **ARTICOLO 25- LIQUIDAZIONE DELLA SOCIETA'**

Nel caso in cui , per qualsiasi causa, si debba procedere allo scioglimento della Società, l'Assemblea stabilirà le modalità della liquidazione e nominerà, uno o più liquidatori determinando i relativi poteri, e compensi stabilendo le modalità della liquidazione che potrà prevedere anche la cessione in blocco della azienda o di rami aziendali o beni, nonché l'assegnazione di beni o diritti ai Soci e il riassorbimento del personale proveniente dai comuni, dalle province, dalla regione secondo le modalità di cui all'art. 19, comma 6, della l.r. n.9/2010

#### **ARTICOLO 26 - NORME SULLA TRASPARENZA**

Al fine di prevenire il rischio delle infiltrazioni di tipo mafioso o comunque riconducibili alla criminalità organizzata la Società, fermo restando quanto disposto dalla disciplina legislativa in materia, espleta l'attività di competenza in materia di contratti pubblici di lavori, nonché di servizi e forniture nel rispetto delle disposizioni del Protocollo di legalità della Regione Siciliana del 12/7/2005.

La Società, a garanzia dei principi di leale concorrenza e trasparenza nell'espletamento delle

procedure di affidamento dei contratti pubblici di competenza e al fine di prevenire fenomeni corruttivi all'interno della sua organizzazione, prevede nei bandi di gara specifiche clausole di tutela, integrative di quelle normativamente previste, tese a responsabilizzare i partecipanti alle gare sulle conseguenze interdittive di determinati comportamenti illeciti.

Le clausole di cui al comma 2 devono essere idonee allo scopo e in armonia con i principi di lealtà, buona fede e correttezza.

Fatta salva ogni altra misura interdittiva e/o sanzionatoria prevista dalla legge o dai contratti collettivi di categoria, non è possibile attribuire al personale dipendente della Società incarichi di responsabilità di qualsiasi genere qualora ricorra una delle condizioni di cui alle lettere a), b), c), d) ed e) del comma 1 dell'articolo 58 nonché alle lettere a), b) e c) del comma 1 dell'articolo 59 del D.Lgs. 267/2000 e successive modifiche ed integrazioni, e/o sia accertata la sussistenza di forme di condizionamento, attraverso collegamenti diretti o indiretti con la criminalità di tipo mafioso, tali da compromettere il buon andamento e l'imparzialità dell'amministrazione, nonché il regolare funzionamento dei servizi ad esso affidati.

La Società non può, altresì, instaurare rapporti di consulenza, collaborazione, studio, ricerca, o rapporti di lavoro disciplinati dal decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276 né può conferire incarico di componente del collegio sindacale o altri incarichi a soggetti esterni nei cui confronti ricorrano le condizioni di cui al comma precedente.

#### **ARTICOLO 27 CONTROVERSIE**

Per tutte le controversie nascenti dall'applicazione del presente statuto è competente il foro ove ha sede legale la S.R.R.

#### **ARTICOLO 28 - NORME TRANSITORIE**

Il primo Consiglio di Amministrazione, compreso il Presidente e il Vice Presidente, viene scelto al momento della costituzione della Società e resta in carica per tre anni.



**In sede di prima applicazione dell'art. 17 dello Statuto modificato, l'Organo di amministrazione viene confermato fino alla sua scadenza naturale.**

**In sede di prima applicazione dell'art. 23 dello Statuto modificato, l'Organo di controllo è nominato per un triennio con decorrenza dall'esercizio corrente (2017). Al fine di**

assicurare la necessaria continuità dell'Organo medesimo in corso di esercizio, il Revisore unico in carica è confermato componente effettivo del Collegio, con funzioni di Presidente.

**ART. 29 - RINVIO**

Per quanto non è espressamente previsto dal presente Statuto, valgono le disposizioni della l.r. n.9/2010 e successive modifiche ed integrazioni, delle leggi speciali in materia, e per quanto ivi non contemplato si applicano le norme dettate dal Codice Civile.

A large, stylized handwritten signature in blue ink, consisting of several loops and a long horizontal stroke extending to the right.A smaller handwritten signature in blue ink, appearing to be the name 'P. ...' followed by a stylized flourish.



